

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

## 106<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 9 FEBBRAIO 1993

Presidenza del presidente SPADOLINI,  
indi del vice presidente LAMA  
e del vice presidente DE GIUSEPPE

#### INDICE

<b>CONGEDI E MISSIONI</b> .....	Pag. 5	e delle altre acque pubbliche» (264), d'iniziativa del senatore Cutrera e di altri senatori:	
<b>SUI LAVORI DEL SENATO</b>			
PRESIDENTE .....	5	* GIOLLO ( <i>Rifond. Com.</i> ) .....	Pag. 9
<b>PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA</b>		GIOVANELLI ( <i>PDS</i> ), relatore .....	10
Integrazioni .....	6	* RIPA DI MEANA, ministro dell'ambiente .....	10
<b>CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA</b> .....	6	* PARISI Vittorio ( <i>Rifond. Com.</i> ) .....	14
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		ANDREINI ( <i>PDS</i> ) .....	15
<b>Discussione e approvazione:</b>		MONTRESORI ( <i>DC</i> ) .....	16
«Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi		* PROCACCI ( <i>Verdi-La Rete</i> ) .....	17
		* TABLADINI ( <i>Lega Nord</i> ) .....	18
		<b>Approvazione con modificazioni:</b>	
		«Concessione di un contributo a favore del Servizio sociale internazionale» (734):	
		AZZARÀ, sottosegretario di Stato per gli affari esteri .....	18

106ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

9 FEBBRAIO 1993

**Approvazione:**

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per la creazione dell'Istituto internazionale per il diritto dello sviluppo (IDLI), fatto a Roma il 5 febbraio 1988» (692):

GRAZIANI (DC), relatore ..... Pag. 21

AZZARÀ, sottosegretario di Stato per gli affari esteri ..... 21

**Approvazione:**

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul brevetto comunitario, della Convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune e relativo regolamento di esecuzione, con quattro protocolli, annessi, dichiarazioni, atto finale, fatto a Lussemburgo il 15 dicembre 1989» (738):

ORSINI (DC), relatore ..... 22

AZZARÀ, sottosegretario di Stato per gli affari esteri ..... 22

**Discussione:**

«Modifiche alla legge 10 aprile 1991, n. 121, recante autorizzazione al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» (856), d'iniziativa dei deputati Aniasi ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati);

«Modifiche alla legge 10 aprile 1991, n. 121, riguardante autorizzazione al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» (784), d'iniziativa del senatore Zecchino e di altri senatori.

**Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 856:**

LOPEZ (Rifond. Com.) ..... 26

BISCARDI (Misto) ..... 27

AZZARÀ, sottosegretario di Stato per gli affari esteri ..... 27

\* PAGANO (PDS) ..... 29

**Discussione:**

«Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 511, recante elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate» (875)

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo:** «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 511, recante elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate»:

IANNI (DC), relatore ..... 30, 33

AZZARÀ, sottosegretario di Stato per gli affari esteri ..... Pag. 30, 33

LORETO (PDS) ..... 34

\* ZAMBERLETTI (DC) ..... 34

TURINI (MSI-DN) ..... 34

**Discussione:**

«Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 510, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi» (874):

PRESIDENTE ..... 38 e passim

\* DIONISI (Rifond. Com.) ..... 35, 39

PONTONE (MSI-DN) ..... 39

AZZARÀ, sottosegretario di Stato per gli affari esteri ..... 40

MANARA (Lega Nord) ..... 40

**Annunzio di presentazione** ..... 42

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 874:**

RUSSO Raffaele (PSI), relatore ..... 42, 52, 57

\* AZZOLINI, sottosegretario di Stato per la sanità ..... 44

BETTONI BRANDANI (PDS) ..... 52

MARTELLI (Liber.) ..... 53

FERRARI Karl (Misto-SVP) ..... 54, 59

CONDORELLI (DC) ..... 54

FAVILLA (DC) ..... 54

GARRAFA (Repubb.) ..... 55

STEFANO (PDS) ..... 57

\* DE LORENZO, ministro della sanità ..... 58

REDI (DC) ..... 60, 61, 62

Votazione nominale con scrutinio simultaneo ..... 62

**INTERROGAZIONI****Per la risposta scritta:**

PRESIDENTE ..... 62

GIOVANELLI (PDS) ..... 62

**ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 1993 ....****ALLEGATO****DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione ..... 65

Assegnazione ..... 65

Apposizione di nuove firme ..... 67

106ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAPHICO

9 FEBBRAIO 1993

**DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO**

Trasmissione ..... Pag. 67

Deferimento ..... 67

Presentazione di relazioni ..... 68

**GOVERNO**

Richieste di parere per nomine in enti pubblici ..... 69

Richieste di parere su documenti ..... Pag. 69

Trasmissione di documenti ..... 69

**PETIZIONI**

Annunzio ..... 70

**INTERROGAZIONI**

Annunzio ..... 70

Da svolgere in Commissione ..... 86

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*



### **Presidenza del presidente SPADOLINI**

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).  
Si dia lettura del processo verbale.

GRASSI BERTAZZI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 28 gennaio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### **Congedi e missioni**

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bacchin, Bo, Carpenedo, De Cinque, Giagu Demartini, Leone, Lobianco, Maisano Grassi, Molinari, Murmura, Pinto, Santalco, Struffi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: De Matteo, Taddei e Scognamiglio Pasini, a Strasburgo e Bruxelles, per attività della Giunta per gli affari delle Comunità europee; Boso, Brutti, Butini, Cabras, Calvi, Cappuzzo, Covello, Cutrera, Frasca, Garofalo, Ranieri, Rapisarda, Robol e Smuraglia, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari.

### **Comunicazioni della Presidenza**

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

### **Sui lavori del Senato**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si è riunita nel pomeriggio di mercoledì scorso la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari che ha approvato all'unanimità alcune integrazioni al calendario dei lavori di questa settimana e contestualmente il calendario per la prossima settimana.

In primo luogo, in relazione all'esame della mozione di sfiducia al Governo presentata in Senato, si è deciso di attendere brevemente l'evolversi della situazione parlamentare e politica per assumere le

determinazioni conseguenti. I Capigruppo si riuniranno quindi nei prossimi giorni per affrontare nuovamente le questioni ad essa connesse.

Per quanto riguarda i lavori della settimana, il calendario è stato integrato con l'esame del provvedimento che detta modifiche al testo unico per l'istruzione. Rimangono invariati gli altri argomenti con alcune modifiche all'ordine della discussione reresi necessarie in relazione all'andamento dei lavori delle Commissioni.

Quanto alla settimana prossima, rimane fissata per lunedì 15 febbraio, alle ore 17,30, la seduta per lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni; nei giorni successivi, procederemo all'esame del disegno di legge costituzionale sulle immunità parlamentari. Inoltre, saranno anche discussi i decreti-legge sul trasporto locale e sull'EFIM, già approvati dalla Camera dei deputati, quello sulla finanza derivata e quello relativo alla proroga di termini. Se necessario, si proseguirà la trattazione del decreto fiscale. I decreti sul trasporto locale e sull'EFIM, che scadono il 17 febbraio, saranno discussi come primo argomento all'ordine del giorno nella giornata di martedì 16 febbraio.

Nel corso della seduta di mercoledì 17 febbraio verranno effettuate le votazioni per l'elezione di componenti le Commissioni per l'Istituto di emissione, la Cassa depositi e prestiti e il debito pubblico.

I Presidenti dei Gruppi parlamentari hanno poi autorizzato, in via eccezionale, la Commissione affari esteri a riunirsi nella mattinata odierna, alle ore 11, per procedere all'audizione del Ministro degli affari esteri.

### **Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni**

**PRESIDENTE.** La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi il 3 febbraio 1993, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 1993:

- Disegni di legge nn. 784 e 856 - Modifiche al testo unico delle leggi concernenti l'istruzione (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

### **Calendario dei lavori dell'Assemblea**

**PRESIDENTE.** Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha adottato all'unanimità - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento

106ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

9 FEBBRAIO 1993

le seguenti modifiche al calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dall'8 al 12 febbraio 1993 ed il calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 15 al 19 febbraio 1993.

Lunedì	8 febbraio	(pomeridiana) (h. 17,30)	- Interpellanze ed interrogazioni
			- Disegno di legge n. 734 - Servizio sociale internazionale
			- Ratifiche di accordi internazionali
			- Disegno di legge n. 264 - Tutela aree demaniali
			- Disegni di legge n. 784 e 856 - Modifiche testo unico istruzione ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> )
Martedì	9 febbraio	(antimeridiana) (h. 10-14)	- Autorizzazioni a procedere in giudizio ( <i>Elenco allegato</i> )
Mercoledì	10 »	(antimeridiana) (h. 10-14)	- Disegno di legge n. 874 - Conversione in legge del decreto-legge sulla proroga garanti USL ( <i>Presentato al Senato - scade il 1° marzo 1993</i> )
Giovedì	11 »	(antimeridiana) (h. 10-14)	- Disegno di legge n. 875 - Conversione in legge del decreto-legge sugli incidenti forze armate ( <i>Presentato al Senato - scade il 1° marzo 1993</i> )
Venerdì	12 »	(antimeridiana) (h. 10-14)	- Disegno di legge n. 939 - Conversione in legge del decreto-legge sulle piccole e medie imprese ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati - scade il 19 febbraio 1993</i> )
(se necessaria)			- Disegno di legge n. 877 - Conversione in legge del decreto-legge fiscale ( <i>Presentato al Senato - scade il 1° marzo 1993</i> )
(se necessaria)			

Le autorizzazioni a procedere in giudizio saranno esaminate nella seduta di mercoledì 10 febbraio a partire dalle ore 12.

Lunedì	15 febbraio	(pomeridiana) (h. 17,30)	- Interpellanze ed interrogazioni
--------	-------------	-----------------------------	-----------------------------------

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disegno di legge n. 944 - Conversione in legge del decreto-legge sul trasporto locale (<i>Approvato dalla Camera dei deputati - scade il 17 febbraio 1993</i>)</li> <li>- Disegno di legge costituzionale n. 499 e connessi - Immunità parlamentare (<i>Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Voto con la presenza del numero legale</i>)</li> </ul>
Martedì	16 febbraio	(antimeridiana) (h. 10)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disegno di legge n. ... - Conversione in legge del decreto-legge sull'EFIM (<i>Se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - scade il 17 febbraio 1993</i>)</li> </ul>
Mercoledì	17 »	(antimeridiana) (h. 10)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eventuale seguito del disegno di legge n. 877 - Conversione in legge del decreto-legge fiscale (<i>Presentato al Senato - scade il 1º marzo 1993</i>)</li> </ul>
Giovedì	18 »	(antimeridiana) (h. 10)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disegno di legge n. 905 - Conversione in legge del decreto-legge sulla finanza derivata (<i>Presentato al Senato - scade il 20 marzo 1993</i>)</li> </ul>
Venerdì	19 »	(antimeridiana) (h. 10)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- votazione per l'elezione dei componenti le Commissioni per l'istituto di emissione, la cassa depositi e prestiti e il debito pubblico</li> <li>- Disegno di legge n. 876 - Conversione in legge del decreto-legge sulla proroga termini (<i>Presentato al Senato - scade il 1º marzo 1993</i>)</li> </ul>
(se necessaria)			

Le votazioni per le elezioni di componenti le Commissioni speciali sopra indicate avranno luogo nel corso della seduta di mercoledì 17 febbraio.

La Commissione affari costituzionali è autorizzata a convocarsi purchè non in coincidenza con votazioni in Assemblea.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

**«Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche» (264)**, d'iniziativa del senatore Cutrera e di altri senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche» d'iniziativa dei senatori Cutrera, Forte, Franza, Casoli, Scevarolli, Marniga, Pierri, Innamorato e Dell'Osso.



La relazione è stata stampata e distribuita.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Giollo. Ne ha facoltà.

\* GIOLLO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 264, con gli articoli dall'1 al 4, assegna al demanio i terreni che si formano a causa dei cambiamenti dello stato di essere delle acque demaniali, sia che ciò avvenga per fenomeni naturali che per azione antropica, in contrasto con gli articoli 942, 945, 946 del codice civile, che prevedono l'acquisizione dei suddetti terreni da parte dei proprietari dei fondi confinanti. Questa nuova norma impedisce che i citati terreni vengano utilizzati, come è avvenuto spesso in passato, ad opera dei privati in modo scriteriato, con grave pregiudizio per le condizioni ecologiche dell'ambiente e con effetti deleteri sul paesaggio.

I rimanenti articoli del disegno di legge dettano norme di salvaguardia riguardanti i terreni più volte menzionati e, in caso di «sdemanializzazione» e concessione, prevedono adeguate garanzie per la tutela dell'ambiente. Quindi il disegno di legge n. 264 contiene norme importanti per la tutela ambientale; è un provvedimento caldeggiato da associazioni ambientaliste e considerato necessario ed urgente per contrastare i danni al territorio, come ad esempio quelli elencati nella relazione scritta del senatore Giovanelli e nell'introduzione all'articolo da parte degli stessi estensori, perpetrati a causa delle vigenti norme. Per questo mi permetto di rimproverare il Governo per non aver fatto suo il provvedimento, trasformandolo in decreto-legge, in contrasto con la maggior parte dei decreti-legge governativi, che con l'urgenza e la necessità non hanno niente a che vedere.

In ogni caso, il provvedimento non è certamente esaustivo delle problematiche ad esso collegate. Infatti, lo stesso relatore fa osservare, nella sua relazione, l'opportunità che, in futuro, vengano adottati altri provvedimenti da affiancare ad esso, come quello di un eventuale recupero a funzioni naturali delle aree già «sdemanializzate» e destinate dai privati che le hanno acquisite ad usi impropri rispetto alle esigenze ambientali.

Inoltre - a mio avviso - il provvedimento perde di efficacia se non viene sostenuto, contestualmente, dalla completa attuazione della legge n. 183 del 1989, citata all'articolo 6 e, in generale, da un'adeguata politica ambientale, che il Presidente del Consiglio, in occasione della sua esposizione programmatica, collocava in una posizione centrale rispetto alle altre politiche. Allo stato attuale, invece, il Governo non ha ancora dimostrato di voler risolvere efficacemente i problemi legati all'ambiente tant'è che il Ministero dell'ambiente è stato tra i più penalizzati dalla legge finanziaria.

È mia convinzione - e penso che dello stesso avviso siano il Ministro e gli altri colleghi presenti - che una seria, organica politica ambientale non solo è necessaria, ma si impone per il riassetto idrogeologico del territorio; per un'azione di prevenzione atta a limi-

tare il verificarsi di eventi calamitosi, che sono causa sia di perdite di vite umane e di enormi danni materiali sia del blocco, se non addirittura della cessazione, di attività economico-produttive; per contrastare ed abbattere le varie forme di inquinamento, come quello atmosferico che sta creando non pochi disagi e rischi per la salute per gli abitanti di tante città italiane, e come quello idrico che obbliga, pena seri danni alla salute, milioni di cittadini italiani all'utilizzo per fini alimentari dell'acqua minerale; per la conservazione, la difesa e la valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque; per la soluzione ottimale del problema dello smaltimento dei rifiuti.

In sintesi si impone una politica ambientale che, oltre a favorire l'economia e la tutela del territorio e della salute, contribuisca alla creazione di nuovi posti di lavoro.

Questo tipo di politica, probabilmente, non rientra nei piani del governo Amato che, dopo aver determinato lo smantellamento dello stato sociale e portato il paese verso una forma di recessione con conseguente acutizzazione della situazione occupazionale che si prospetta allarmante, ora punta sulle privatizzazioni, sull'alta velocità e su provvedimenti, come quello relativo l'incentivazione all'occupazione, che aggraveranno ulteriormente sia lo stato ambientale, sia il problema occupazionale.

Il mancato avvio, quindi, di una seria politica ambientale ridurrà senz'altro l'efficacia del provvedimento legislativo in oggetto una volta operante; comunque, essendo prevalenti gli aspetti positivi presenti in esso, il voto del Gruppo comunista sarà favorevole all'approvazione del provvedimento. (*Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

GIOVANELLI, *relatore*. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere alla relazione già stampata e distribuita.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro dell'ambiente.

\* RIPA DI MEANA, *ministro dell'ambiente*. Signor Presidente, onorevoli senatori, prendo atto con soddisfazione della relazione svolta sul disegno di legge n. 264 relativo alla tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche.

Da detta relazione emerge che il disegno di legge si propone essenzialmente di eliminare una delle cause del dissesto idrogeologico in cui versa il nostro paese: l'uso improprio che viene fatto dei terreni prospicienti i corsi d'acqua da parte di quei privati che, in forza di talune disposizioni del codice civile, divengono proprietari di detti terreni allorquando i corsi stessi modificano il loro percorso.

Condivido pienamente la preoccupazione che sta alla base del disegno di legge ed esprimo pertanto il mio pieno consenso sul medesimo. Occorre, infatti, considerare che i privati, una volta in possesso di questi terreni ex demaniali, vogliono evitare che l'acqua

ritorni sulle loro proprietà e, conseguentemente, pretendono di far scorrere l'acqua rigidamente nell'alveo centrale mediante la costruzione di muraglioni ed altre opere idrauliche. Senonchè nel fiume canalizzato l'acqua, non potendosi più espandere nelle zone laterali, accresce di molto la sua velocità di scorrimento con conseguente aumento della forza di impatto della piena contro argini, ponti e manufatti. Inoltre la privatizzazione di queste aree comporta spesso una disordinata ed intensa attività estrattiva di ghiaia, la quale a sua volta origina situazioni di ulteriore dissesto idrogeologico.

L'approvazione del disegno di legge in questione consente dunque di dare un primo serio contributo al risanamento dell'assetto idrogeologico del nostro territorio e di arrestare altresì quelle attività dei privati, a quanto consta purtroppo frequenti, oggettivamente preordinate a creare le condizioni affinché, mediante l'alterazione dei corsi d'acqua, si verifichino ampie privatizzazioni di beni demaniali.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Il testo dell'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. L'articolo 942 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 942. (*Terreni abbandonati dalle acque correnti*). – I terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull'altra, appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto.

Ai sensi del primo comma, si intendono per acque correnti i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia.

Quanto stabilito al primo comma vale anche per i terreni abbandonati dal mare, dai laghi, dalle lagune e dagli stagni appartenenti al demanio pubblico».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 2.

1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 945 del codice civile sono abrogati.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 3.

1. L'articolo 946 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 946. (*Alveo abbandonato*). – Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico.

Le amministrazioni competenti possono imporre limitazioni all'uso dei terreni interclusi fra il vecchio ed il nuovo letto ovvero procedere alla loro acquisizione, anche in via coattiva, quando sussistano preminenti ragioni di interesse pubblico o di tutela ambientale conseguenti al nuovo assetto idrogeomorfologico».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 4.

1. L'articolo 947 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 947. (*Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso*). – Le disposizioni degli articoli 942, 945 e 946, si applicano ai terreni comunque abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall'attività antropica, ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento.

La disposizione dell'articolo 941 non si applica nel caso in cui le alluvioni derivano da regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche o da altri fatti artificiali indotti dall'attività antropica.

In ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 5.

1. Sino a quando non saranno adottati i piani di bacino nazionali, interregionali e regionali, previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, i provvedimenti che autorizzano il regolamento del corso dei fiumi e dei torrenti, gli interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale, devono essere adottati sulla base di valutazioni preventive e studi di impatto, redatti sotto la responsabilità dell'amministrazione competente al rilascio del provvedimento autorizzativo, che subordinino il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni al rispetto preminente del buon regime delle acque, alla tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, alla tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi progettati.

2. Le variazioni all'uso dei beni del demanio idrico, anche per i beni delle regioni a statuto speciale, sono soggette ad esplicito provvedimento amministrativo di autorizzazione che dovrà assicurare la tutela prevalente degli interessi pubblici richiamati al comma 1.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

#### Art. 6.

1. Ai fini della elaborazione dei piani di bacino di rilievo nazionale, di rilievo interregionale e di rilievo regionale, rispettivamente disciplinati agli articoli 18, 19 e 20 della citata legge 18 maggio 1989, n. 183, le commissioni provinciali per l'incremento delle coltivazioni arboree sulle pertinenze demaniali dei corsi di acqua pubblica costituite ai sensi del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazione, dalla legge 14 gennaio 1937, n. 402, e successive modificazioni, sono tenute a trasmettere annualmente alle autorità di bacino e alle regioni competenti gli elenchi delle pertinenze idrauliche demaniali destinate o da destinare prevalentemente a colture arboree, nonchè copia degli atti di concessione in corso.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, la trasmissione degli atti e dei documenti delle commissioni provinciali è effettuata entro il 30 dicembre 1993.

3. Compete ai piani di bacino, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera c), della citata legge 18 maggio 1989, n. 183, indicare le direttive alle quali devono uniformarsi le commissioni provinciali per determinare quali parti delle pertinenze idrauliche demaniali dei corsi d'acqua pubblica possano essere destinate alla coltivazione di pioppi o di altre specie arboree, al fine di scegliere fra ipotesi di governo del territorio che tendano a privilegiare finalità di tutela naturale e ambientale dei beni considerati.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

#### Art. 7.

1. Sino a quando non sarà dettata una diversa disciplina delle commissioni provinciali di cui al citato regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, per il coordinamento della loro attività con le previsioni dei piani di bacino, la composizione delle commissioni provinciali è integrata con la partecipazione di un rappresentante della provincia interessata. Ai lavori delle commissioni partecipano anche il sindaco, o il funzionario delegato in sua vece, del comune competente per territorio ai provvedimenti in deliberazione.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 8.

1. All'articolo 6 del citato regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il diritto di prelazione non spetta altresì ai frontisti per i terreni che vengono richiesti in concessione all'Amministrazione delle finanze dai comuni, dai consorzi di comuni, dalle province, dalle regioni o dalle comunità montane, allo scopo di destinarli a riserve naturali o di realizzarvi parchi territoriali fluviali o lacuali o, comunque, interventi di recupero, di valorizzazione o di tutela ambientale.

Il diritto di cui al comma precedente si conferma anche per l'occupazione di spazi destinati alla fruizione collettiva e alla realizzazione degli interventi e delle infrastrutture necessarie, purchè detti spazi costituiscano parte integrante dei parchi territoriali suddetti.

Le domande di concessione devono essere accompagnate dai programmi di gestione del territorio deliberati dalle amministrazioni comunali in conformità alle prescrizioni urbanistiche e ambientali vigenti, nonchè alle direttive di cui all'articolo 2, ove emanate. L'approvazione dei programmi di intervento costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti. Sulle domande di concessione è sentito il parere della commissione provinciale di cui all'articolo 1 per quanto attiene alla esigenza di dare incremento alle coltivazioni del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali, tenuto conto delle esigenze di consolidamento spondale.

Gli enti pubblici concessionari in base al decimo comma del presente articolo possono dare in gestione i terreni medesimi alle associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sulla base di convenzioni stipulate per una durata non superiore a dieci anni, salva la facoltà di rinnovo».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

PARISI Vittorio. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* PARISI Vittorio. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Ministro, il disegno di legge oggi in discussione costituisce un importante strumento di tutela ambientale in un settore, quale quello della gestione dei corsi d'acqua, che può essere assunto come simbolo del degrado dell'ambiente in Italia.

Si tratta di un provvedimento urgente, perchè teso a bloccare da un lato la continua erosione del patrimonio demaniale, e dall'altro interventi che creano situazioni di oggettivo danneggiamento all'ambiente naturale e alle sue componenti più fragili. In particolare consideriamo

importante l'articolo 5, che prevede esplicitamente e finalmente la valutazione di impatto ambientale per le opere idrauliche di regolazione dei corsi d'acqua: troppe volte abbiamo visto opere che hanno sovvertito paesaggisticamente e soprattutto sotto il profilo ecologico i corsi d'acqua e il loro funzionamento; troppe volte ancora abbiamo visto distruggere *habitat* di grande interesse naturalistico.

Altrettanto importante è quanto previsto dal provvedimento relativamente alla pioppicoltura: viene posto finalmente un argine ad una pratica colturale che ha obiettivamente arrecato danni alle fragili aree ripariali e golenali dei nostri fiumi.

Per questi motivi e con una valutazione complessivamente positiva della legge, annunzio il voto favorevole dei senatori comunisti.

ANDREINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREINI. Signor Presidente, quello al nostro esame è un provvedimento che affronta parte dei problemi relativi ai demani fluviali e alle golene; ciò nonostante è importante ed ha un segno positivo, che è quello di un indirizzo pubblicistico. Ricordo che l'anno scorso quando si discusse di demanio, di fronte ad un emendamento del Gruppo del PDS che proponeva il divieto di vendita delle aree fluviali demaniali (dette anche golene) il Governo si oppose; ora abbiamo un provvedimento, su cui converge il consenso di tutti i Gruppi, che è di segno contrario. Un tempo, quando il gioco delle acque faceva sì che il terreno prima coperto dalle acque venisse da esse liberato, il proprietario confinante se ne impadroniva per legge; con questo provvedimento ciò non sarà più possibile.

Noi abbiamo già constatato con le alluvioni dell'Arno il disastro provocato dal fatto che si sia costruito in golena, nella parte di espansione dei fiumi, in contrasto con la legge Galasso. Questa straordinaria legge da qualcuno fu vituperata perchè rendeva difficile l'edificazione a cinquanta metri dai fiumi, mentre continuavano le costruzioni dentro gli argini dei fiumi. C'è stato anche un altro provvedimento che si è fermato, decisivo per la regolamentazione delle acque, quello relativo alle cave: nella precedente legislatura non siamo riusciti ad approvare un provvedimento che doveva regolare l'estrazione di sassi, di ghiaia e di sabbia dall'interno dei fiumi. L'estrazione pone un doppio problema, uno è quello della sicurezza idraulica e l'altro è quello del paesaggio e dell'ambiente. Purtroppo lo Stato, nel caso specifico il magistrato del Po, facendo prevalere la sicurezza idraulica (il che è tutto da dimostrare) ha eliminato golene di straordinaria bellezza. Infatti è vero, come ha detto il Ministro, che rendendo più veloci le acque a volte si provocano alluvioni, ma questo avviene soprattutto nella parte a monte mentre nella parte a valle è necessario velocizzare le acque.

Questo provvedimento è positivo perchè va contro a quanto negli ultimi anni si è teorizzato nel rapporto tra pubblico e privato. Per questo motivo il nostro voto favorevole è convinto.

MONTRESORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTRESORI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, l'approvazione di questo disegno di legge, sul quale il Gruppo della Democrazia Cristiana, conformemente al parere dato in Commissione, *esprime voto favorevole, si pone in continuità rispetto agli intendimenti della legge sulla difesa del suolo approvata nella passata legislatura e la cui applicazione pratica condiziona in modo diverso dal passato gli interventi nel territorio.*

Ci muoviamo inoltre per tenere conto del valore e della tutela ambientale che tanta parte hanno nella cultura di oggi e che costituiscono la chiave di volta per vedere sotto diverse prospettive il governo del territorio nel suo complesso, tanto nella pianificazione urbanistica tradizionale quanto in quella più moderna di un uso razionale delle risorse, soprattutto di quelle non riproducibili.

In questo quadro una ridefinizione della disciplina della materia demaniale dei fiumi, dei laghi, dei torrenti e delle altre acque pubbliche non è cosa di poco conto, modificandosi alcuni articoli del codice civile che risalgono al diritto romano e concedendosi inoltre la facoltà ai comuni e alle Autorità di bacino di intervenire sulla normativa d'uso del demanio idrico, soprattutto ai fini del recupero ambientale, che può portare anche all'istituzione di parchi e di riserve.

Oggi, con l'approvazione di questo disegno di legge, facciamo un passo in avanti che potrà produrre effetti positivi se non saranno però effettuati arretramenti rispetto ad altre leggi significative, soprattutto la n. 183 del 1989 sulla difesa del suolo.

A questo riguardo desidero far presente all'Aula una decisa protesta che risulta già da una lettera al Governo, esattamente al sottosegretario Fabbri, da parte del presidente della Commissione, senatore Golfari, e che riguarda il parere favorevole espresso dalla 5ª Commissione permanente relativamente all'utilizzo, nella rubrica del Ministero dei lavori pubblici, del fondo globale in conto capitale a copertura del disegno di legge n. 126 in esame presso l'8ª Commissione permanente.

Tali risorse, per posizioni chiare ed inequivocabili in sede di esame di legge finanziaria, dovevano essere devolute al rifinanziamento della legge n. 183 del 1989 sulla difesa del suolo che noi crediamo essere la chiave di volta – lo ripeto – per un governo diverso del territorio, al fine di evitare i disastri che ogni tanto interessano il nostro territorio.

Orbene, l'aver tentato di togliere – credo che ci sia ancora il tempo per tornare indietro – una parte cospicua del fondo globale in conto capitale del Ministero dei lavori pubblici per la legge sulla difesa del suolo costituisce un passo indietro rispetto a quanto noi oggi andiamo ad approvare.

Per questi motivi sollecitiamo il Governo ad un'opera decisa per il rifinanziamento del disegno di legge n. 126 in maniera diversa. Confidiamo in questo passo avanti che si compie con il disegno di legge che stiamo per approvare e per questo esprimiamo al riguardo voto favorevole.

PROCACCI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.



PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* PROCACCI. Signor Presidente, a nome del Gruppo «Verdi-La Rete» desidero esprimere il voto favorevole a questo provvedimento. Si tratta di un voto dato con grande soddisfazione; riteniamo infatti che questo provvedimento rappresenti finalmente un'inversione di tendenza anche nella concezione e nella gestione dei beni ambientali demaniali che troppo spesso in passato si sono trovati in una situazione di vero e proprio abbandono nelle mani dei privati, favorendo in questo modo ogni tipo di speculazione.

Sono lieta che oggi sia giunto al nostro esame un provvedimento che può contare sul consenso di tutte le forze politiche, che rappresenta anche un cambiamento nella concezione giuridica e una rivendicazione di diritto ambientale di cui tutti avvertiamo progressivamente l'esigenza. Sicuramente non si tratta di una normativa complessiva, ma credo che essa sia sufficientemente raccordata con quella nuova legislazione che in questi ultimi anni ha rappresentato una conquista per tutte le forze politiche e per il patrimonio naturale del nostro paese.

Indubbiamente, la rinuncia ad una concezione privatistica delle aree golenali e la riaffermazione della loro tutela e della loro difesa rappresentano una decisa posizione di difesa e di controllo del territorio. Ciò costituisce un richiamo non soltanto a livello centrale, ma anche per le varie amministrazioni locali che, troppo spesso, si sono adagate su una politica assai distratta in materia ambientale. Con il provvedimento al nostro esame gli enti locali dispongono di efficaci strumenti anche per creare zone importanti di tutela che, non a caso, sono state caldegiate da molte associazioni ambientaliste.

Colleghi, credo che il disegno di legge n. 264 risvegli in tutti noi, sia a livello governativo sia parlamentare, una maggiore attenzione sul problema del ciclo dell'acqua nel nostro paese e della sua crisi derivante, da una parte, dallo spreco di varie risorse e, dall'altra, dall'assenza, che ancora si protrae, di una legislazione complessiva che possa veramente difendere una risorsa preziosa quale è l'acqua. Su tale questione il discorso è ancora completamente aperto e vengono palesati dei ritardi legislativi davvero preoccupanti.

Vorrei anche dire, quasi come un messaggio di preoccupazione al Ministro dell'ambiente qui presente, che è assolutamente necessario difendere e applicare sia la legge Galasso, sia la legge 18 maggio 1989, n. 183. Nella filosofia «verde», ma in tutte le altre filosofie dei partiti che oggi spesso hanno mutato il loro indirizzo in politica ambientale, credo che vi sia la preoccupazione di non lasciare sulla carta un'importante normativa che, a suo tempo, è stata salutata con grande e generale soddisfazione. Queste svolte, determinate da queste due normative, non possono essere più affidate semplicemente ad enunciazioni di principio, perchè sappiamo bene che la legge Galasso è rimasta in grandissima parte inapplicata. Inoltre, conosciamo bene gli enormi ritardi con cui viene applicata la legge n. 183, per cui tutto ciò che riguarda i piani di bacino, soprattutto in alcune regioni – penso all'area del Po –, costituisce particolari problematiche che sono affrontate con ritmi assolutamente troppo lenti.

Tenendo presenti tutte queste preoccupazioni, desidero annunciare il nostro voto favorevole sul disegno di legge n. 264 e vorrei che tale normativa significasse anche la cancellazione di una visione di disprezzo per il bene ambientale pubblico, che ha caratterizzato la politica italiana nel passato. Ricordo le battaglie portate avanti dai Verdi - ma anche da altri Gruppi - nella passata legislatura in difesa di un bene pubblico irripetibile e prezioso, che forse, solo con un provvedimento quale è quello al nostro esame, oggi può essere regolamentato in maniera completamente nuova.

TABLADINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* TABLADINI. Signor Presidente, anche il nostro Gruppo voterà a favore del disegno di legge al nostro esame, perchè rappresenta un tentativo di giungere ad una gestione corretta del territorio.

Con tale provvedimento legislativo riteniamo che si potranno evitare alcuni tipi di speculazione che tuttora vengono posti in essere.

Rivolgendomi al Ministro dell'ambiente, ricordo che permane ancora il problema dell'abbattimento degli alberi lungo le rive dei fiumi. Spesso ciò costituisce la concausa, se non la causa preminente, dei disastri e degli allagamenti che avvengono in prossimità delle città attraversate dai fiumi. Le masse arboree finiscono al di sotto dei ponti, creano un'ostruzione e ciò normalmente provoca il disastro. Bisogna quindi studiare anche questo problema per l'importanza che riveste.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

#### **Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**

#### **«Concessione di un contributo a favore del Servizio sociale internazionale» (734)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Concessione di un contributo a favore del Servizio sociale internazionale».

La relazione è stata distribuita.

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Meriggi. Ne ha facoltà.

MERIGGI. Signor Presidente, rinuncio al mio intervento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.  
Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AZZARÀ, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Art. 1.

1. È autorizzata la concessione di un contributo di lire 1.500 milioni per l'anno 1993 a favore dell'associazione «Servizio sociale internazionale - Sezione italiana», con sede in Roma, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361, per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ente.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 2.

1. Alla concessione del contributo di cui all'articolo 1 provvede il Ministro degli affari esteri previa presentazione del conto consuntivo dell'Ente, approvato in conformità delle nuove direttive statutarie, accompagnato da una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente.

2. Il Ministro degli affari esteri trasmette annualmente al Parlamento il conto consuntivo e la relazione illustrativa dell'attività dell'Ente.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 3.

1. Il Ministro degli affari esteri sospende, con proprio decreto motivato, l'erogazione del finanziamento in caso di inattività dell'Ente, di comprovata destinazione dei contributi a fini non istituzionali o di gravi irregolarità nella gestione degli stessi, dandone comunicazione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

2. Ove, nel termine fissato nel decreto di cui al comma 1, le cause che hanno dato luogo alla sospensione non siano rimosse, il Ministro degli affari esteri dispone, con proprio decreto motivato, la cessazione del finanziamento.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 4.

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 1, le competenti Amministrazioni dello Stato, le regioni e gli altri enti pubblici possono affidare al «Servizio sociale internazionale - Sezione italiana» lo svolgimento di programmi specifici o di attività rivolte a particolari categorie di assistiti, da regolarsi mediante convenzioni disciplinanti anche i relativi controlli.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.500 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: «Ministero degli affari esteri».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Approvazione del disegno di legge:**

**«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per la creazione dell'Istituto internazionale per il diritto dello sviluppo (IDLI), fatto a Roma il 5 febbraio 1988» (692)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per la creazione dell'Isti-

tuto internazionale per il diritto dello sviluppo (IDLI), fatto a Roma il 5 febbraio 1988».

La relazione è stata distribuita.

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Boffardi.

BOFFARDI. Signor Presidente, rinuncio al mio intervento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.  
Ha facoltà di parlare il relatore.

GRAZIANI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AZZARÀ, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Anche il Governo si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

#### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo per la creazione dell'Istituto internazionale per il diritto dello sviluppo (IDLI), fatto a Roma il 5 febbraio 1988.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

#### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XIV dell'Accordo stesso.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

#### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Approvazione del disegno di legge:**

**«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul brevetto comunitario, della Convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune e relativo regolamento di esecuzione, con quattro protocolli, annessi, dichiarazioni, atto finale, fatto a Lussemburgo il 15 dicembre 1989» (738)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul brevetto comunitario, della Convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune e relativo regolamento di esecuzione, con quattro protocolli, annessi, dichiarazioni, atto finale, fatto a Lussemburgo il 15 dicembre 1989».

La relazione è stata distribuita.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Boffardi. Non essendo presente, si intende che abbia rinunciato ad intervenire.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

ORSINI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AZZARÀ, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi associo al relatore nel rimettermi alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

**Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sul brevetto comunitario, la Convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune, il relativo regolamento di esecuzione, quattro protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatto a Lussemburgo il 15 dicembre 1989.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

**Art. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto

dall'articolo 10 dell'Accordo sul brevetto comunitario per l'Accordo stesso e relativi allegati e dall'articolo 4 del Protocollo sull'entrata in vigore.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 3.

1. Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, è sostituito dal seguente: «Norme di applicazione per i brevetti europei e per i brevetti comunitari».

2. Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, è inserito il seguente articolo:

«Art. 3-bis. (*Utilizzazione dell'invenzione prima del rilascio del brevetto comunitario*). – 1. I terzi che, nel periodo tra la data di pubblicazione della domanda di brevetto comunitario e la data di pubblicazione del rilascio dello stesso brevetto, abbiano utilizzato in Italia l'invenzione oggetto del brevetto, sono obbligati a corrispondere, a domanda del titolare del brevetto, un compenso ragionevole ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, della Convenzione sul brevetto comunitario, qualora l'interessato abbia previamente prodotto la traduzione italiana delle rivendicazioni all'Ufficio centrale brevetti, che ne cura la pubblicazione nel Bollettino di cui all'articolo 97 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Al fine di esercitare i diritti di cui al comma 1, la traduzione italiana delle rivendicazioni può essere trasmessa dall'interessato direttamente all'utilizzatore dell'invenzione in Italia, inviandone però copia, entro quindici giorni successivi, anche all'Ufficio centrale brevetti, che ne cura la pubblicazione nel Bollettino di cui all'articolo 97 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni e integrazioni.

3. I terzi che abbiano, in buona fede, utilizzato o compiuto preparativi seri ed effettivi per utilizzare l'invenzione in Italia in modo da non costituire contraffazione secondo la traduzione italiana delle rivendicazioni contenute in una domanda di brevetto comunitario, siccome pubblicata ai sensi dell'articolo 29 della Convenzione sul brevetto comunitario, sono obbligati, qualora successivamente sia accertata l'erroneità della traduzione italiana delle predette rivendicazioni, a corrispondere al titolare del brevetto comunitario un ragionevole compenso per tale utilizzazione, limitatamente al periodo successivo alla pubblicazione della rettifica della traduzione italiana o alla ricezione di tale traduzione rettificata».

3. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. (*Trasferimenti di diritti*). – 1. Sono opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, ovvero modificano i diritti inerenti

ad una domanda o ad un brevetto europeo, ovvero comunitario, se siano stati iscritti nel registro italiano dei brevetti europei o, rispettivamente, nel registro dei brevetti comunitari».

4. Dopo l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, è inserito il seguente:

«14-bis. (Norme applicabili ai brevetti comunitari ed alle relative domande). - 1. Ai brevetti comunitari ed alle relative domande si applicano le disposizioni del presente decreto, salvo quelle di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5 e 10».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

#### Art. 4.

1. Presso i tribunali e le corti d'appello indicati nell'allegato al Protocollo sulle controversie sono istituite sezioni specializzate per la trattazione delle controversie riguardanti il brevetto comunitario.

2. Le sezioni di cui al comma 1 sono competenti esclusivamente per le cause indicate nell'articolo 15 del Protocollo sulle controversie. La competenza territoriale è quella specificata nell'allegato al medesimo Protocollo.

3. Alle sezioni di cui al comma 1 devono essere destinati magistrati che possiedono un'esperienza nel diritto dei brevetti.

4. Ai giudici assegnati alle sezioni di cui al comma 1 possono essere devoluti anche altri affari civili, purchè ciò non comporti ritardo nella trattazione delle cause relative al brevetto comunitario.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

#### Art. 5.

1. Per le cessioni di beni e prestazioni di servizi di cui all'articolo 5 del Protocollo sui privilegi e immunità si applica la non imponibilità all'IVA nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 72 ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**



## Art. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 123 milioni per l'anno 1993 e in lire 70 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Discussione dei disegni di legge:**

**«Modifiche alla legge 10 aprile 1991, n. 121, recante autorizzazione al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» (856), d'iniziativa dei deputati Aniasi ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati);**

**«Modifiche alla legge 10 aprile 1991, n.121, riguardante autorizzazione al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» (784), d'iniziativa del senatore Zecchino e di altri senatori:**

**Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 856**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Modifiche alla legge 10 aprile 1991, n. 121, recante autorizzazione al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» (856), presentato dal deputato Aniasi e da altri deputati, già approvato

dalla Camera dei deputati e «Modifiche alla legge 10 aprile 1991, n. 121, riguardante autorizzazione al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» (784), presentato dai senatori Zecchino, Nocchi, Ricevuto, Biscardi, Zilli, Cannariato, Paire, Ferrara Salute, Lopez e Resta.

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Lopez. Ne ha facoltà.

LOPEZ. Signor Presidente, vorrei sottolineare brevemente il fatto che il disegno di legge che ci accingiamo ad approvare è in realtà un provvedimento meno banale di quanto apparentemente possa sembrare, perchè autorizza il Governo all'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. Tale provvedimento assorbe il disegno di legge n. 784, d'iniziativa dei senatori Zecchino ed altri, approvato peraltro da tutti i Gruppi presenti nella 7ª Commissione permanente, che consente di estendere la delega al Governo per la redazione del testo unico al funzionamento delle istituzioni scolastiche ed educative italiane all'estero nonché all'ordinamento dell'amministrazione scolastica centrale e periferica.

Si tratta di un'estensione della materia quanto mai opportuna perchè consentirà di avere uno strumento che, se anche non metterà fine ad un certo disordine che spesso si rileva nell'emanazione di ordinanze e di circolari da parte del Ministero della pubblica istruzione, sicuramente potrà costituire un punto di riferimento certo, anche per assicurare maggiore democrazia e trasparenza nella gestione dell'intero settore.

Pertanto, da questo punto di vista credo che l'Assemblea debba valutare con attenzione il disegno di legge che viene proposto per l'approvazione; per parte nostra abbiamo contribuito a far sì che il testo approvato dalla 7ª Commissione contenesse indicazioni tali da consentire al Governo anche di tener conto, nella redazione finale del testo unico, della recentissima normativa legata all'approvazione della legge delega per il pubblico impiego, che contiene una parte assai rilevante destinata al personale scolastico. Riteniamo pertanto che il testo approvato dalla 7ª Commissione, che è quello che verrà posto in votazione in quest'Aula, rappresenti senz'altro un miglioramento rispetto a quello approvato a suo tempo dalla Camera dei deputati.

In questo senso esprimo la valutazione positiva del Gruppo di Rifondazione comunista e annuncio il voto favorevole del mio Gruppo al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Struffi. Non essendo presente s'intende che abbia rinunciato ad intervenire.

Dichiaro chiusa la discussione generale. Ricordo che è stato presentato il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 856, con il quale il Governo è delegato ad emanare, entro il 30 aprile 1994, un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,

impegna il Governo:

ad emanare, entro un anno dalla emanazione del predetto testo unico, un testo unico delle norme secondarie in materia di istruzione e a provvedere successivamente al suo periodico aggiornamento.

9.856.1.

LA COMMISSIONE

Ha facoltà di parlare il relatore, che invito ad illustrare l'ordine del giorno n. 1.

BISCARDI. Signor Presidente, intervengo per aggiungere poco alla relazione scritta e all'intervento del collega Lopez con il quale pienamente concordo, anche e soprattutto per l'osservazione da lui formulata riguardo al fatto che questo disegno di legge rappresenta qualcosa di meno banale di quanto possa sembrare a prima vista.

Si tratta del tentativo, sperimentato per la prima volta dal Ministero della pubblica istruzione, di raccogliere e coordinare quella *ingens silva* costituita dalla legislazione sterminata sulla pubblica istruzione.

Ci auguriamo - e lo abbiamo anche detto in Commissione - che si compia un ulteriore passo avanti per giungere realmente ad un testo unico che non si limiti soltanto al coordinamento e alla riproposizione dei vecchi testi, ma che sia più agile e più adeguato alla realtà scolastica italiana, eliminando, da quella «selva» di cui ho parlato, il troppo e il vano.

La Commissione all'unanimità ha presentato un ordine del giorno che impegna il Governo ad emanare, entro un anno dalla emanazione del testo unico in materia di istruzione, anche un testo unico delle norme secondarie e a provvedere successivamente al suo periodico aggiornamento.

Come è noto, infatti, la legislazione scolastica è sterminata nella sua normativa primaria, ma ancor più vasta e infinita è la normativa secondaria che, troppo spesso, non è reperibile neppure per gli addetti ai lavori. È per questo motivo dunque che meritoriamente la 7ª Commissione del Senato ha proposto al Governo, che già si è impegnato in tal senso in Commissione, la redazione anche di un testo unico per quanto riguarda la normativa secondaria. (*Applausi dei senatori Ianni e Ferrara Vito*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AZZARÀ, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, esprimo l'apprezzamento del Governo per l'ottimo lavoro svolto dalla Commissione in tema di riordino della legislazione scolastica.

Colgo l'occasione per esprimere anche parere favorevole all'ordine del giorno testè illustrato dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 856, nel testo proposto dalla Commissione:

Art.1.

1. L'articolo 1 della legge 10 aprile 1991, n. 121, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *1.* Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, entro il 30 aprile 1994, un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, esclusa quella universitaria, relative alle scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le scuole italiane all'estero, e all'ordinamento dell'amministrazione scolastica centrale e periferica, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 2.

1. L'articolo 2 della legge 10 aprile 1991, n. 121, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *1.* Entro il 30 settembre 1993, il Governo invia lo schema di testo unico alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 10 aprile 1991, n. 121, è sostituito dal seguente:

«*1.* Il testo unico è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, udito il Consiglio di Stato, il cui parere è espresso entro sessanta giorni dalla trasmissione del relativo schema».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art.4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 150 milioni per l'anno finanziario 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ministero della pubblica istruzione».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

PAGANO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* PAGANO. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo del Partito democratico della sinistra. Come ha rilevato il relatore, senatore Biscardi, questo è infatti un adempimento necessario, anche per consentire una discussione più ampia e serena delle questioni inerenti al decreto delegato varato dal Governo.

Pertanto, riconfermo il nostro atteggiamento positivo nei confronti del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 856 nel suo complesso.

**È approvato.**

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 784.

**Discussione del disegno di legge:**

**«Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 511, recante elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate» (875)**

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 511, recante elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate»**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992,

n. 511, recante elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate».

La relazione è stata stampata e distribuita.

I senatori Boffardi, Sellitti e Di Nubila, già iscritti a parlare nella discussione generale, s'intende abbiano rinunciato ad intervenire.

Ha facoltà pertanto di parlare il relatore.

IANNI, *relatore*. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere rispetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AZZARÀ, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si rifa alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

#### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 511, recante elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge è il seguente:

#### Articolo 1.

1. Alle famiglie dei cittadini italiani, dei cittadini stranieri e degli apolidi che perdono la vita, per effetto di incidenti verificatisi nel corso di attività operative ed addestrative svolte dalle Forze armate nell'adempimento di compiti assegnati, è concessa una elargizione nella misura di lire 100 milioni.

2. L'elargizione spetta solo nel caso in cui la vittima o i suoi aventi causa non abbiano in alcun modo concorso all'incidente con dolo o colpa grave.

3. L'elargizione è esente da imposte e non è cumulabile con altre provvidenze pubbliche. Nel caso in cui le famiglie di cui al comma 1 abbiano già ricevuto alla data di entrata in vigore del presente decreto altre pubbliche sovvenzioni, l'elargizione è dovuta fino a conguaglio per la complessiva somma di lire 100 milioni.

## Articolo 2.

1. L'elargizione di cui all'articolo 1 è corrisposta secondo il seguente ordine:

- a) coniuge superstite e figli, se a carico;
- b) figli, in mancanza del coniuge superstite;
- c) genitori;
- d) fratelli e sorelle, se conviventi a carico.

2. Fermo restando l'ordine sopra indicato, per le categorie di cui al comma 1, lettere b), c) e d), nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni stabilite dal codice civile.

## Articolo 3.

1. Qualora a causa degli incidenti indicati all'articolo 1, comma 1, derivi un'invalidità permanente, al danneggiato spetta un'anticipazione sulle somme delle quali l'Amministrazione della difesa risulterà debitrice. La misura dell'anticipazione è stabilita in ragione del grado di invalidità e del costo delle cure mediche, già effettuate o da effettuare, necessarie a limitare il danno.

## Articolo 4.

1. Le modalità di attuazione delle norme previste dagli articoli 1 e 3 sono stabilite con provvedimento del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

## Articolo 5.

1. I benefici di cui agli articoli 1 e 3 hanno effetto dal 1° gennaio 1986.

## Articolo 6.

1. I soggetti di cui all'articolo 3 ed il coniuge superstite ed i figli dei soggetti di cui all'articolo 1 hanno ciascuno diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, e della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni.

## Articolo 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 2.000 milioni per l'anno 1992 e lire 100 milioni annui a decorrere dal 1993, si provvede:

quanto a lire 300 milioni, per l'anno 1992, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1874 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario medesimo;

quanto a lire 1.700 milioni per l'anno 1992 e a lire 100 milioni a decorrere dal 1993 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1878 del medesimo stato di previsione per l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Articolo 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Agli articoli del decreto-legge sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, dopo le parole: «nel corso», inserire le seguenti: «o in conseguenza».*

1.1

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*«a) coniuge o convivente superstite e figli, se a carico».*

2.1

LA COMMISSIONE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art.5. - 1. I benefici di cui agli articoli 1 e 3 spettano ai soggetti aventi diritto per effetto di eventi verificatisi a partire dal 1° gennaio 1986».

5.1

LA COMMISSIONE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art.6. - 1. Agli invalidi di cui all'articolo 3, al coniuge superstite ed ai figli dei soggetti di cui all'articolo 1, se in possesso della cittadinanza italiana, si applicano le disposizioni delle leggi 2 aprile 1968, n. 482, e 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni».

6.1

LA COMMISSIONE



*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art.7. - 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 2.000 milioni per l'anno 1992 e lire 100 milioni annui a decorrere dal 1993, si provvede:

a) quanto a lire 2.000 milioni per l'anno 1992 mediante riduzione, degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1878, per lire 1.700 milioni e 1874, per lire 300 milioni, dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario medesimo;

b) quanto a lire 100 milioni a decorrere dal 1993 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

IANNI, *relatore*. Si tratta, come si evince dalla loro semplice lettura, di emendamenti prevalentemente tecnici, tendenti ad evitare l'insorgere di possibili equivoci.

Chiedo all'Aula di approvare tali proposte emendative, che hanno ricevuto il voto unanime della Commissione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

AZZARÀ, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dalla Commissione, che recepisce il parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

LORETO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORETO. Signor Presidente, prenderò molto brevemente la parola per annunciare il voto favorevole del Gruppo del Partito democratico della sinistra al disegno di legge in titolo. Si tratta di un disegno di legge che il nostro Gruppo apprezza e che la Commissione ha migliorato accogliendo alcune nostre richieste emendative.

Prima di concludere, desidero solo formulare l'auspicio che lo stanziamento previsto nel provvedimento sia congruamente aumentato, così da evitare che, nei periodi nei quali le Forze armate italiane sono chiamate a svolgere compiti che esulano da quelli loro tradizionali, come avviene dopo i mutamenti verificatisi negli scenari internazionali, non siano disattese le speranze e le attese di famiglie colpite da eventi luttuosi.

ZAMBERLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* ZAMBERLETTI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana su questo provvedimento, che prende le mosse dalla tragedia di Casalecchio di Reno, ma consente di affrontare un problema generale - anche se con mezzi che dovranno man mano essere adeguati alle esigenze, mi auguro senza necessità di spesa - perchè tende a definire una garanzia per i cittadini e soprattutto per le famiglie in caso di incidenti che si verifichino nell'attività operativa e addestrativa delle Forze armate.

TURINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURINI. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, in modo particolare visti gli emendamenti apportati in Commissione che hanno sostanzialmente migliorato il disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 511, recante elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate».

**È approvato.**

**Discussione del disegno di legge:**

**«Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 510, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi» (874)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 510, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi».

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Dionisi. Ne ha facoltà.

*(Il senatore Dionisi indugia a prendere la parola).*

\* DIONISI. Signor Presidente, colleghi, aspettavo la relazione del collega Russo che l'aveva annunciata. A dire il vero noi componenti della Commissione sanità siamo stati presi un pò alla sprovvista dall'inserimento nell'ordine del giorno della seduta odierna del disegno di legge n. 874 in quanto tutti sapevamo che avrebbe dovuto essere discusso nella giornata di domani o di dopodomani.

A questo proposito voglio anche lamentare l'accelerazione del calendario che ci ha impedito di presentare emendamenti, come avevamo invece annunciato in Commissione sanità. È vero che questo decreto di proroga degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali è ormai in qualche modo superato dal decreto delegato recentemente approvato, sul quale - giova ricordarlo - è stato impedito un dibattito aperto nel quale esprimere la nostra posizione a causa della coercizione operata dal Governo con l'apposizione della questione di fiducia, strozzando in questo modo un confronto che invece sarebbe stato utile e mortificando le prerogative dei parlamentari e del Parlamento. È vero che questo confronto si sta sviluppando nel paese; la manovra di politica sanitaria del Governo sta suscitando le reazioni e anche le prese di posizione, a volte violente e dure, della categoria dei medici, prese di posizione non solo di tipo corporativo, come sostiene il Ministro, ma anche suggerite dalla preoccupazione dei medici che vedono compromesso il diritto alla salute per milioni di cittadini.

Questa politica sanitaria portata avanti dal Governo ha suscitato le reazioni dei lavoratori e, come penso voi tutti sappiate, si sta sviluppando un forte movimento intorno ad una proposta di *referendum*

abrogativo del decreto-delegato e, in subordine, di parti importanti di esso, la decadenza delle quali comporterebbe in ogni caso l'impossibilità di insistere su scelte politiche che vengono considerate inammissibili dal fronte democratico per un paese progredito e moderno.

Poichè questo decreto di proroga degli amministratori straordinari è superato da altri provvedimenti, apro per riproporre alcune nostre critiche e considerazioni rispetto alla politica sociale del governo Amato.

Crediamo che la politica sanitaria di questo Governo, che emerge nel suo insieme da vari provvedimenti legislativi, dalla legge delega al decreto delegato, alla parte relativa alla sanità della legge finanziaria e ai vari decreti che si sono succeduti, configuri una vera e propria controriforma sanitaria. Ricordo che quando noi del Gruppo di Rifondazione comunista definimmo tale quella che dal Ministro e dalle forze governative veniva sbandierata come una modernizzazione del sistema e come la riforma della sanità, fummo considerati avventati. Oggi la maggior parte dei partiti democratici e delle forze sociali progressiste condivide la nostra definizione e parla apertamente di controriforma sanitaria.

Questa controriforma, smantellando un pezzo importante dello Stato sociale del nostro paese, rappresenta un tassello nel mosaico più complesso della politica generale del governo Amato che segna una ulteriore svolta a destra rispetto a quella verificatasi all'inizio degli anni '80 e che si sviluppa sul terreno sociale, economico e istituzionale. Vi è pertanto un'organicità nella manovra politica del Governo che ci fa essere pessimisti anche nel breve termine e che è destinata a suscitare reazioni da parte delle fasce più deboli della società che vedono colpite importanti conquiste raggiunte in decenni di lotta.

Si è trattato di una svolta a destra antipopolare, e per alcuni versi anche autoritaria, più coerente, rispetto al passato, con gli interessi delle fasce più forti della nostra società e con il neoliberismo che, paradossalmente, mostra affanno e difficoltà in paesi, come gli Stati Uniti d'America e la Gran Bretagna, che meglio lo hanno interpretato.

Di questa controriforma sanitaria, il decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 510, più volte ripresentato - se non vado errato siamo giunti alla sua quarta reiterazione - ha rappresentato una parte importante dal punto di vista teorico e dal punto di vista dell'impostazione culturale. Tale tipo di impostazione costituisce il superamento della democrazia partecipativa e l'adesione ad una democrazia tecnocratica, configurata anche nel resto dell'Europa e delineata già nel Trattato di Maastricht. Si tratta di una concezione della democrazia che esalta i poteri più forti e comprime il ruolo dei lavoratori e delle fasce più deboli della società.

Nel decreto-legge oggi al nostro esame ciò emerge con una certa forza; d'altra parte, chi è l'amministratore straordinario della unità sanitaria locale? È un tecnocrate, come abbiamo più volte detto in passato, capace di ogni abuso; egli è sottratto ad ogni controllo democratico, detiene un potere indiscriminato e totale sugli altri operatori del servizio ed è vincolato esclusivamente a parametri di tipo ragionieristico. Inoltre, egli non è sottoposto a controlli sociali, tant'è che nel dibattito che più volte si è sviluppato su questa materia nella 12<sup>a</sup> Commissione permanente sono state avanzate varie proposte, tendenti

a verificare e a valutare l'attività dell'amministratore straordinario - si tratta di una verifica basata sui risultati quantitativi e qualitativi del servizio erogato -, sempre respinte dal Governo. Per onestà, dobbiamo anche riconoscere che le nostre preoccupazioni e la nostra impostazione sono state molto spesso condivise dagli altri partiti, più preoccupati della salute dei cittadini di quanto non sia il ministro De Lorenzo.

Di fatto, questo amministratore straordinario della USL è sottoposto soltanto al giudizio della giunta regionale. Nella gestione della USL è stata inserita questa figura perchè già nella precedente legislatura vi sono state alcune forze che hanno aderito ad una visione un po' catastrofista o, almeno, pessimista dell'andamento della sanità nel nostro paese, una visione che ha colpevolizzato soprattutto gli amministratori locali impegnati nella gestione delle USL e gli operatori sanitari. Certo, noi non possiamo negare che alcuni comitati di gestione abbiano dato una cattiva prova nel loro operare e si siano ispirati più al soddisfacimento di interessi di parte o di partito che al perseguimento della salute dei cittadini; noi crediamo però che questo comportamento vada inserito in una situazione più generale della nostra democrazia e della crisi dei partiti e quello che non accettiamo è che si possano individuare nei modelli di gestione delle colpe, correndo il rischio così di salvarsi in qualche modo l'anima modificando i modelli senza modificare i poteri reali.

Posso dire questo perchè la verifica dell'attività degli amministratori straordinari non ci tranquillizza rispetto all'esperienza che abbiamo fatto con i comitati di gestione. Se è affidata a questa figura del *manager*, a questo tecnico una speranza salvifica della gestione delle USL, sia sotto il profilo della correttezza amministrativa, sia sotto il profilo di una capacità tecnica di raggiungere gli obiettivi di salute che sono propri delle USL, ebbene la storia recente ci dimostra che gli amministratori straordinari non hanno superato la logica delle spartizioni o la logica partitocratica (come piace dire a molti): sono stati nominati nè più nè meno come avveniva con i membri dei comitati di gestione, con la logica della rappresentanza dei partiti e spesso anche con la logica di una spartizione per corrente all'interno degli stessi partiti al potere. Perciò, niente di nuovo e niente di meglio rispetto al passato. Molto spesso, anzi, sono stati nominati amministratori straordinari gli stessi personaggi che avevano dato cattiva prova di sè come presidenti dei comitati di gestione. E - non giova a nessuno nascondere - spesso gli stessi amministratori straordinari sono stati coinvolti in vicende giudiziarie, non dico di più, ma almeno quanto i passati comitati di gestione. Perciò questa figura così mitizzata non ha fatto fare un passo in avanti all'assistenza sanitaria e al servizio sanitario nel nostro paese.

Ma ormai queste nostre dichiarazioni corrono il rischio di essere delle lamentazioni inutili; siamo di fronte, con il decreto delegato, a ben altro attacco al servizio sanitario pubblico e riteniamo perciò che il confronto politico impeditoci in Aula nell'affrontare i provvedimenti sanitari debba essere trasferito nell'ambito della società; in questa sede avrà il senso non soltanto di un confronto tra parlamentari, ma di uno scontro che assumerà dimensioni più acute.

Ritengo che quanto era possibile in qualche modo perseguire in Parlamento attraverso un confronto civile alla fine sarà perseguito attraverso uno scontro sul terreno referendario nel quale saranno coinvolti milioni di cittadini.

Sono già state avviate le procedure per la presentazione dei quesiti referendari presso la Corte di cassazione; sono pervenute adesioni riguardo a questa iniziativa referendaria da più parti, sia del mondo accademico, sia del mondo del lavoro; in ogni caso le adesioni vanno ben al di là delle stesse forze della sinistra rappresentate in Parlamento; ciò perchè i cittadini, i lavoratori soprattutto, e i pensionati hanno già sperimentato la bontà della «cura De Lorenzo» sia nelle interminabili file per ottenere l'elemosina degli otto bollini per l'esenzione dal *ticket*, sia perchè i cittadini sin da ora stanno sperimentando un ulteriore degrado del servizio sanitario per i tagli che sono stati previsti.

Non riteniamo di approfondire ulteriormente in questa fase le nostre critiche che comunque rimangono generali rispetto alla manovra complessiva del Governo e, in particolar modo, rispetto alla politica sociale portata avanti dallo stesso. Questo Governo si deve dimettere nell'interesse dei cittadini, malgrado la fiducia ottenuta di recente nell'altro ramo del Parlamento.

Ovviamente il Governo non si dimetterà soltanto per una nostra richiesta; i movimenti nella politica italiana son ben più complessi; nessuno però si può illudere che tutto ciò che sta accadendo possa passare sopra la testa dei cittadini e dei lavoratori che prima o poi faranno sentire nuovamente il loro punto di vista.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, abbiamo ascoltato una richiesta del senatore Dionisi che, come tale, non può essere accolta. Devo osservare che il decreto-legge è iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna in conformità al calendario approvato nella riunione dei Presidenti dei Gruppi; pertanto, non è possibile spostare la discussione a domani. Non posso però fare a meno di constatare che si è verificata una rapida e inaspettata accelerazione dei nostri lavori, e quindi, se tutti i Gruppi sono d'accordo, in considerazione di tale circostanza, facendo uso dei miei poteri, potrei dichiarare ammissibili alcuni emendamenti presentati questa mattina al decreto e sottoscritti da otto senatori; essi si aggiungerebbero a quelli che sono già pervenuti agli uffici e che sono già stati stampati e distribuiti. Potrei pertanto prevedere la sospensione di un'ora al fine di permettere ai colleghi di elaborare meglio il testo di tali emendamenti. Pertanto, la seduta potrebbe riprendere intorno alle ore 12, salvo terminare adesso la discussione generale, in cui è iscritto il senatore Manara, il quale può decidere di parlare subito o alla ripresa dei lavori. Altro alla Presidenza non è consentito fare, se non stabilire che la discussione degli emendamenti abbia inizio intorno alle ore 12; entro tale orario potrebbero essere presentati altri emendamenti, purchè firmati da otto senatori.

Questa è la proposta della Presidenza.

PONTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, se ho ben capito, lei ha detto «se tutti i Gruppi sono d'accordo»; ebbene, noi non siamo d'accordo e chiediamo che la discussione degli emendamenti sia tenuta domani e che si dia tutto il tempo per poter presentare altre proposte emendative non soltanto al Gruppo che lo ha richiesto, ma anche agli altri Gruppi.

PRESIDENTE. Putroppo, io non ho alcun potere di spostare la discussione a domani perchè - come lei sa bene - il calendario è vincolante anche per il Presidente. Concedere invece una sospensione della discussione rientra nei poteri che posso esercitare; pertanto con la proposta testè avanzata, mi sforzavo di venire incontro alle esigenze dei colleghi.

PONTONE. Signor Presidente, poichè non è presente il senatore Signorelli, che aveva predisposto gli emendamenti, noi non siamo in grado di poterli presentare. Questo è il motivo per cui siamo costretti a chiedere il rinvio della discussione a domani.

PRESIDENTE. Ma se andassimo avanti secondo l'ordine del giorno previsto, sarebbe ancora peggio; ora invece c'è un'ora di tempo in più per presentare gli emendamenti.

PONTONE. Ma il senatore Signorelli non è venuto perchè sapeva che il disegno di legge si sarebbero discusso domani.

PRESIDENTE. No, senatore Pontone, il disegno di legge n. 874 era iscritto all'ordine del giorno di oggi.

PONTONE. Ma è tutto iscritto all'ordine del giorno!

PRESIDENTE. No, è l'ultimo argomento previsto per la seduta di oggi, solo che i precedenti sono stati affrontati con tale imprevista rapidità che ora ci troviamo, a metà seduta, a dover affrontare già l'ultimo punto all'ordine del giorno.

DIONISI. Manca anche il rappresentante della Sanità.

AZZARÀ, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo è uno.

PRESIDENTE. Se l'Assemblea accettasse la mia proposta, che veniva avanzata peraltro nell'esercizio di un potere presidenziale, io darei la parola al senatore Manara per poi sospendere i nostri lavori per un'ora, la qual cosa tornerebbe utile a tutti. Senatore Dionisi, lei è d'accordo sulla sospensione di un'ora?

\* DIONISI. Signor Presidente, noi concordiamo con la proposta da lei avanzata, però riteniamo una forzatura la sua decisione.

PRESIDENTE. Ma quale forzatura? Allora, riconvochiamo la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, che però a quest'ora sono assenti.

PONTONE. E allora riconvochiamo la Conferenza dei Capigruppo!

PRESIDENTE. Ma non sono in grado di farlo; i Capigruppo non sono presenti in questo momento! Pertanto, avvalendomi dei miei poteri, sosponderò la seduta per un'ora dopo l'intervento del senatore Manara.

PONTONE. Signor Presidente, si avvalga dei suoi poteri!

AZZARÀ, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZARÀ, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, vorrei pregare il senatore Manara di intervenire alla ripresa dei lavori perchè è vero che il Governo è presente, però mi pare più giusto che sia presente il rappresentante della Sanità. Del resto, ciò va nel senso delle indicazioni da lei fornite e forse lo stesso collega ha più interesse ad essere ascoltato dal Ministro della sanità piuttosto che dal sottoscritto; se però si accontenta, io sono qui.

PRESIDENTE. Senatore Manara, lei preferisce parlare adesso o dopo?

MANARA. Signor Presidente, mi accontento della presenza del senatore Azzarà e quindi svolgerò ora il mio intervento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANARA. Signor Presidente, colleghi, quando venne istituito, con decreto-legge 6 febbraio 1991, convertito successivamente nella legge n.111 del 1991, il regime transitorio delle USL attraverso la costituzione della figura dell'amministratore straordinario e di quella del comitato dei garanti, finalizzate ambedue ad una migliore gestione delle strutture sanitarie, si disse che questo, in attesa del riordinamento del servizio sanitario nazionale, sarebbe stato il primo passo verso un processo di depoliticizzazione delle stesse USL.

### **Presidenza del vice presidente LAMA**

(Segue MANARA). Lo slogan «fuori i politici dalle USL!» rappresentava, a quel tempo, un obiettivo prioritario ed irrinunciabile della compagine governativa e del Ministro della sanità quale premessa indispensabile al processo di moralizzazione e di trasparente amministrazione nel proteiforme mondo della malasanità.



Ebbene, come già sin d'allora è stato da parte nostra denunciato, non solo i politici non sono usciti dalle USL, ma tali strutture hanno subito un triplice e selvaggio assalto da parte di un certo sistema politico attraverso le assemblee dei comuni, i comitati dei garanti e al vertice della piramide, l'amministrazione straordinaria, vale a dire il commissario, il cui potere di vita o di morte nella gestione delle USL è noto sostanzialmente a tutti.

Fatta questa premessa, mi si permettano alcune brevi considerazioni di natura politica sull'articolo 1, il solo del provvedimento che da parte mia sarà oggetto di analisi. In primo luogo, non possono né devono sfuggirci le grandi linee strategiche entro le quali la partitocrazia del «sistema» intende muoversi al fine di controllare un prodotto nazionale il cui *budget* si aggira sui 100.000 miliardi, poco più, poco meno. Infatti, della eccezionalità e della provvisorietà preconizzate al varo del primo decreto-legge, le compagini governative succedutesi dal febbraio 1991 in poi ne hanno fatto una condizione permanente di irresponsabile continuità e, si fa per dire, di «normalizzazione» del processo di gestione delle USL alla cui attuazione l'immagine proconsole del commissario straordinario sta dando un contributo determinante secondo i migliori canoni assolutistici e dittatoriali.

Non importa se il commissario sia o no dotato di specifiche competenze o professionalità; non importa se con frequenza sempre maggiore si arriva a condizioni di conflittualità tra commissario e comitato dei garanti, tale comunque da arrecare grave pregiudizio al buon funzionamento delle USL; non importa se, con questa politica, vengono sistematicamente ignorate e disattese le aspettative del cittadino-utente per servizi migliori e per comportamenti meno disumanizzanti. E importa ancor meno assistere all'indegno spettacolo di USL da anni debitorici ed insolventi nei confronti di ditte o di fornitori, essendo tale filosofia contrattuale anomala diventata norma di vita.

L'importante, per la classe politica che ha gestito e gestisce tuttora la sanità e del cui fallimento appare responsabile, è mantenere il potere in un settore chiave della vita nazionale, un settore che, da molti anni a questa parte, è stato un terreno di conquista e di speculazioni affaristiche che la gente comune, l'opinione pubblica, i cittadini utenti non sono più disposti a tollerare.

Non meraviglia dunque più di un tanto l'ipotesi che, al 31 dicembre 1993, si debba riconfermare la gestione commissariale delle USL, visto che il piano di riordino del servizio sanitario nazionale sta ancora dormendo nei cassetti del Parlamento e nessuno potrà sapere quando diventerà operativo come legge. E non sarà certo un decreto legislativo in materia sanitaria, quale quello di attuazione della legge delega 23 ottobre 1992, n.421, a porre ordine, una volta per tutte ed in modo organico e funzionale, nel disastroso mondo dell'assistenza sanitaria.

A questa strategia, già di per sé fortemente penalizzante per i cittadini nel loro bene supremo, che è la salvaguardia della salute, si è aggiunta l'altra, contrassegnata dalla manovra economica del Governo,

i cui effetti, indubbiamente nefasti, si faranno ben presto sentire grazie a questa colpevole forma di sinergismo.

E a questo punto la gente avrà il sacrosanto diritto di sapere a chi andrà la responsabilità politica di una condotta gestionale di tal genere, condotta che procrastina *sine die* la soluzione di problemi prioritari o quanto meno importanti sul territorio delle USL, condotta che porterà a far di tutto pur di non cambiare niente.

La Lega Nord, per queste motivazioni politiche, non ha proposto emendamenti e già preannuncia il proprio voto contrario al provvedimento in esame. (*Applausi dal Gruppo della Lega Nord*).

### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

PRESIDENTE. Do comunicazione all'Assemblea che è stato presentato il seguente disegno di legge:

*dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni:*

«Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1993, n. 30, recante disposizioni urgenti per il funzionamento del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni» (960).

Come già comunicato, la seduta è sospesa e riprenderà alle ore 12,15.

*(La seduta, sospesa alle ore 11,30, è ripresa alle ore 12,20).*

## **Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE**

### **Ripresa della discussione**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.  
Ha facoltà di parlare il relatore.

RUSSO Raffaele, *relatore*. Signor Presidente, svolgerò una breve replica, perchè abbiamo già discusso ampiamente un provvedimento che, peraltro, ha il carattere della transitorietà, ulteriormente aggravata dal fatto che una serie di intralci ha portato alla reiterazione per ben tre volte di un decreto-legge che aveva bisogno nella fase iniziale di una maggiore puntualizzazione, in quanto andava a prorogare per un lungo arco temporale la durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali.

Attualmente, il decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 510, si presenta parzialmente superato, sia perchè è vigente la cosiddetta riforma

sanitaria, sia perchè alcune sue parti importanti sono state già applicate dalle regioni, per cui gli effetti innovativi che eventualmente dovessero essere apportati a questo decreto non avrebbero la necessaria efficacia.

Nella penultima reiterazione del decreto-legge al nostro esame avevamo raccomandato al Governo, nella persona del Ministro della sanità, di accogliere alcuni emendamenti che, approvati quasi all'unanimità dalla Commissione sanità, ci erano sembrati alquanto migliorativi. Per la verità, dobbiamo dire che questi emendamenti non sono stati introdotti nel testo dell'ultima reiterazione, per cui si assisterà ad un fatto che può a prima vista apparire strano - ma che in realtà non lo è - e cioè che alcuni pareri del relatore saranno in netto contrasto con quelli del Governo.

Ad esempio, dal momento che il decreto-legge prevedeva una proroga al 31 dicembre 1993 della durata in carica degli amministratori straordinari, volevamo utilizzare una possibilità di valutazione che andasse oltre la valutazione tecnica. Avevamo immesso, per esempio, negli emendamenti al precedente decreto alcune valutazioni che riguardavano non solo l'efficacia degli amministratori straordinari, ma anche la trasparenza e la capacità di questi amministratori di rendere più fruibile la sanità per l'utente. Questi elementi non furono accettati e non sono stati riproposti perchè il decreto prevede attualmente che entro il 15 gennaio le regioni avrebbero dovuto confermare o sostituire gli amministratori straordinari, cosa che già hanno fatto quasi tutte le regioni. Quindi, essendo venuta meno la capacità di incidere su questo decreto, naturalmente esso è diventato una sorta di contenitore per alcune ingiustizie che non erano state sanate in decreti precedenti.

Si è pertanto avuta una lunga discussione su alcuni emendamenti che sono stati approvati, ma che poco hanno a che fare con la proroga degli amministratori straordinari.

Allo Stato resta la parte credo più interessante, cioè l'articolo che favorisce la pressante richiesta delle associazioni dei portatori di *handicap*, di un riconoscimento dell'alunno come persona handicappata non attraverso la estenuante e burocratica pratica delle Commissioni sanitarie, ma il semplice attestato prodotto da un medico della USL, nonchè il riconoscimento di portatore di *handicap* della durata di un anno, da parte di un medico della USL, per accedere ai benefici della legge emanata per queste categorie, in attesa del riconoscimento tramite le commissioni specifiche. Ci sembra questo un atto dovuto di grande civiltà.

Così pure ci sembra importante il fatto di sostituire, con un contributo di 4 miliardi all'Unione italiana ciechi, il contributo venuto meno con la legge che ha soppresso la tassa sui cani.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il rappresentante del Governo ha comunicato telefonicamente che è in arrivo; non essendo egli presente in questo momento, sono costretto a sospendere la seduta, che sarà ripresa alle ore 12,40.

(La seduta, sospesa alle ore 12,25, è ripresa alle ore 12,40).

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

\* *AZZOLINI, sottosegretario di Stato per la sanità.* Signor Presidente, credo che il decreto-legge in esame, che viene reiterato per la quinta volta e che affronta argomenti discussi in più occasioni sia in Commissione che in Aula, rappresenti l'ultimo anello di congiunzione con il processo di riforma approvato prima con la legge delega e poi con il decreto legislativo. In sostanza, si tratta di un provvedimento che congiunge la situazione attuale a quella che si determinerà con l'avvio della riforma.

Pertanto, il Governo esprime l'augurio che questo decreto possa essere finalmente approvato, prima qui al Senato e poi alla Camera dei deputati, in modo tale da dare certezza alla riforma, che - come sappiamo - entrerà definitivamente in vigore con l'approvazione, da parte delle regioni, delle prime leggi regionali sull'organizzazione del nuovo assetto sanitario e quindi, il 1° marzo prossimo, con l'entrata in vigore delle disposizioni sul contenimento della spesa, previste nel decreto-legge n. 384.

In conclusione, il provvedimento in esame tende a congiungere i diversi aspetti sia del decreto che della legge di riforma. Credo siano sufficienti queste poche considerazioni per sottolineare l'urgenza e la necessità che il provvedimento venga approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

#### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 510, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 giugno 1992, n. 320, 26 agosto 1992, n. 368, e 26 ottobre 1992, n. 418.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 1.

1. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale, i termini di cui all'articolo 1, commi 3 e 7, del decreto-legge 6 febbraio

1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, sono prorogati fino al 31 dicembre 1993.

2. Gli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali decadono dalla carica a decorrere dal 1° gennaio 1993. Il presidente della giunta della regione o della provincia autonoma, su conforme deliberazione della rispettiva giunta, provvede, a decorrere dalla stessa data e, comunque, non oltre il 15 gennaio 1993, con proprio decreto, al rinnovo degli amministratori straordinari, confermando gli amministratori uscenti, previa verifica positiva dei risultati di gestione da condurre tenendo anche conto degli atti di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ovvero scegliendo nuovi amministratori tra gli aspiranti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, con le modalità previste dal comma 8 dello stesso articolo 1, da espletarsi entro e non oltre il 31 dicembre 1992, e che non abbiano raggiunto il settantesimo anno di età. Per le regioni a statuto ordinario, anche ai fini dell'attuale conferma di amministratori comunque nominati senza che sia stato interpellato il comitato dei garanti, si applicano le modalità previste dal citato comma 8 dell'articolo 1. Nel caso in cui la regione o la provincia autonoma abbia proceduto ad accorpamenti delle unità sanitarie locali, la nomina dell'amministratore straordinario è effettuata direttamente dalla regione in deroga alle modalità previste dall'articolo 1, comma 8, del citato decreto-legge, scegliendo il nominativo dal predetto elenco. Non possono essere confermati o nominati amministratori straordinari coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 7 o nelle condizioni previste dal comma 11 del predetto articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 1991.

3. Ai responsabili delle unità sanitarie locali e delle regioni in materia sanitaria sono estese le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, a far data dalla data di entrata in vigore della predetta legge e si applicano anche ai fatti oggetto di procedimenti in corso.

4. Le indennità spettanti agli amministratori straordinari sono fissate dalla regione o dalla provincia autonoma in relazione al numero degli assistiti ed alla dimensione delle strutture ospedaliere esistenti nelle unità sanitarie locali. L'indennità annua, al lordo delle ritenute erariali, è determinata in misura non inferiore alla somma dello stipendio iniziale lordo, della indennità integrativa speciale, della tredicesima mensilità e dell'indennità di direzione dei direttori amministrativi capi-servizio delle unità sanitarie locali. L'indennità non può risultare superiore al doppio della predetta somma. All'amministratore straordinario non spetta alcun trattamento di missione per gli spostamenti dal luogo di residenza a quello di svolgimento delle proprie funzioni. Per i pubblici dipendenti la nomina ad amministratore straordinario determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonchè dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al mede-

simo, ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unità sanitarie locali interessate, le quali procedono al recupero delle quote a carico dell'interessato. È abrogato il comma 12 dell'articolo 1 del decreto- legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111. L'indennità di carica dei componenti dei comitati dei garanti resta fissata nelle misure vigenti.

5. Nelle unità sanitarie locali che al termine dell'esercizio 1991 hanno raggiunto un volume di spesa di parte corrente superiore a lire duecento miliardi, il collegio dei revisori dei conti è integrato da altri due membri, di cui uno nominato dal Ministro del tesoro, scelto tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato, e l'altro nominato dalla regione. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori dei conti è fissata dalla regione o dalla provincia autonoma in misura pari al 10 per cento del compenso spettante all'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale. Al presidente di detto collegio spetta una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti. La maggiore spesa derivante dal presente comma trova compensazione nelle minori spese derivanti dal comma 7.

6. Qualora le regioni non adottino gli atti di loro competenza, conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo, previa diffida, provvede in via sostitutiva il Ministro della sanità.

7. Nei rapporti con le farmacie e le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento l'unità sanitaria locale incaricata del pagamento del corrispettivo e non quella territorialmente competente.

8. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ai sensi dello statuto di autonomia e del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e successive modifiche e integrazioni.

9. Il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale che esercita entro il 31 dicembre 1992 opzione irrevocabile ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con rinuncia al rapporto di lavoro dipendente con il Servizio stesso e ha maturato alla medesima data il diritto a pensione d'anzianità, conserva la posizione di impiego con il Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 1993.

10. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, è abrogato.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 1993» con le altre: «fino all'entrata in vigore della legge regionale attuativa del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e comunque non oltre il 31 dicembre 1993».*

*Al comma 2, sopprimere le parole: «o della provincia autonoma» e: «o la provincia autonoma»; ai commi 4 e 5 sopprimere le parole: «o dalla provincia autonoma».*

1.1-bis

LA COMMISSIONE

*Al comma 2, sostituire le parole: «15 gennaio 1993» con le altre: «28 febbraio 1993».*

1.2

LA COMMISSIONE

*Al comma 2, sostituire le parole: «settantesimo anno» con le altre: «sessantacinquesimo anno».*

1.3

LA COMMISSIONE

*Al comma 3, sopprimere le parole: «in materia sanitaria».*

1.101

DUJANY, FERRARI Karl

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «Sono validi a tutti gli effetti, i provvedimenti adottati dalle Regioni o dalle unità sanitarie locali, alla data del 31 dicembre 1989, e relativi agli inquadramenti a favore del personale destinatario delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, ancorchè siano stati oggetto di autotutela».*

1.100

MARTELLI

*All'emendamento 1.7, sostituire le parole: «31 dicembre 1989» con le altre: «31 dicembre 1990».*

1.7/2

MARINUCCI MARIANI, CONDORELLI

*All'emendamento 1.7, aggiungere il seguente periodo:*

*«Analoghi provvedimenti saranno assunti per l'inquadramento nei livelli previsti dall'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, dei dirigenti che rivestivano, alla data del 20 dicembre 1979, incarichi e qualifiche riconosciuti in sede giurisdizionale equivalenti a quelli contemplati nel citato articolo 117».*

1.7/1

FAVILLA

*Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Restano validi tutti gli effetti degli atti previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 adottati e resi esecutivi alla data del 31 dicembre 1989, ancorchè siano stati oggetto di autotutela e relativi al contenuto dei suddetti articoli».*

1.7

LA COMMISSIONE

*Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Il personale di cui all'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1967, n. 270, che risulti essere stato titolare delle funzioni indicate alle lettere a), b) e c) del comma 1 del medesimo articolo è inquadrato nei livelli ivi previsti, se in possesso dei requisiti richiesti e, segnatamente per il personale di cui alla lettera b), dell'anzianità di cinque anni nella qualifica di collaboratore coordinatore alla data del 20 dicembre 1979».*

1.7-bis

LA COMMISSIONE

*Al comma 4, sopprimere dalle parole: «L'indennità annua» fino a: «predetta somma».*

1.8

LA COMMISSIONE

*Sopprimere il comma 5.*

1.11

LA COMMISSIONE

*Al comma 7, sostituire le parole: «Nei rapporti con le farmacie e le strutture private convenzionate» con le altre: «Nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate».*

1.11-bis

LA COMMISSIONE

*Al comma 7, dopo le parole: «azioni di pignoramento» inserire le seguenti: «per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

1.11-ter

LA COMMISSIONE

*Al comma 7, sostituire le parole da: «l'unità sanitaria locale» fino alla fine del comma con le altre: «l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente».*

1.11-quater

LA COMMISSIONE

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, non si applicano al personale medico tenuto, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, a porre termine, a decorrere dal 1° gennaio 1993, a situazioni di incompatibilità attinenti al rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale».

1.12

LA COMMISSIONE



*Al comma 9 sostituire le parole: «31 dicembre 1992» con le altre: «31 dicembre 1993».*

1.103

GARRAFFA, MARTELLI, ZOTTI

*Al comma 9, aggiungere il seguente periodo:*

«Il medico, che ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, abbia esercitato l'opzione per il rapporto di lavoro dipendente, con la conseguente cancellazione dagli elenchi regionali della medicina convenzionata, ove venga a cessare il rapporto di lavoro dipendente, è, a domanda, reinserito negli anzidetti elenchi senza la soggezione a particolari vincoli normativi».

1.13-bis

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. - Per il personale medico convenzionato il compimento del settantesimo anno di età non può essere causa di esclusione dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale»

1.102

GARRAFFA, MARTELLI

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

«9-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, avranno effetto a partire dal 31 dicembre 1993».

1.104

GARRAFFA, MARTELLI, ZOTTI

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. I componenti le commissioni degli iscritti agli Albi degli odontoiatri, istituite in seno ai consigli direttivi degli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri ed al comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, sono eletti rispettivamente dall'Assemblea degli iscritti agli Albi medesimi e dall'Assemblea dei presidenti di tali commissioni, appositamente convocate nei termini e con le modalità di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e successive modificazioni ed al relativo regolamento d'esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 e successive modificazioni».

1.15-bis

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo 2, inserire i seguenti:*

*All'emendamento 2.0.1, sopprimere la parola: «medici» e dopo la parola: «apicali», inserire le seguenti parole: «del ruolo sanitario».*

2.0.1/1

MARINUCCI MARIANI,

## «Art. 2-bis.

1. Le disposizioni di cui alla legge 19 febbraio 1991, n. 50, sono estese a tutti i dirigenti medici apicali equiparati ai primari ospedalieri, nonchè al personale dipendente dalle istituzioni sanitarie obbligatoriamente convenzionate ad eccezione di quelle di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in servizio alla data del 25 giugno 1992».

2.0.1

LA COMMISSIONE

## «Art. 2-ter.

1. L'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, deve essere interpretato nel senso che il servizio effettivo necessario ai primari ospedalieri per conseguire il massimo della pensione è il servizio effettivamente prestato, senza tener conto dei periodi di tempo riscattati o riscattabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge».

2.0.2

LA COMMISSIONE

Successivamente alla diramazione del fascicolo, durante la sospensione della seduta sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. I comitati dei garanti di cui al decreto-legge 6 febbraio 1991, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n.111, sono soppressi e sostituiti:

a) dal sindaco del comune nelle USL monocomunali o facenti parte di un unico comune;

b) dalla conferenza dei sindaci, quando la USL comprende più comuni.

2-ter. La conferenza di cui alla lettera b) del comma 2-bis è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti. Tale conferenza delibera a maggioranza dei suoi componenti e con le procedure stabilite da specifico regolamento approvato dalla regione entro il 28 febbraio 1993, su proposta della conferenza stessa. In attesa valgono, in quanto compatibili, le norme regolamentari del Consiglio comunale del comune con il maggior numero di abitanti.

2-quater. Il sindaco (o la conferenza dei sindaci) definisce, nell'ambito della programmazione regionale, le linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività, esamina il bilancio di previsione e il conto consuntivo delle USL, svolge le verifiche generali sull'andamento delle attività e formula eventuali osservazioni utili nella predisposizione delle linee di indirizzo per le ulteriori programmazioni. Il sindaco o la conferenza dei sindaci verifica la coerenza delle decisioni assunte dall'amministratore straordinario rispetto agli atti di indirizzo

emanati ed esprime alla giunta regionale valutazioni sull'attività dell'amministratore tramite relazione semestrale».

1.105

BRESCIA, BETTONI BRANDANI, TORLONTANO,  
STEFANO, ZUFFA, TADDEI, CHERCHI, BAR-  
BIERI, NERLI

*Al comma 3, aggiungere il seguente periodo:*

«Le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, si applicano anche nei confronti del personale con la qualifica di dirigente, titolare di un ufficio centrale o periferico alla data del 20 dicembre 1979».

1.109

REDI, BALLESI, BERNINI, INNOCENTI, DOP-  
PIO, NAPOLI, RABINO, GARRAFFA, MINUCCI  
Daria

*All'emendamento 1.7, sostituire le parole da: «adottati e resi esecutivi» fino alla fine con le altre: «nonchè dei provvedimenti delle regioni o delle unità sanitarie locali relative agli inquadramenti del personale destinatario delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, adottati e resi esecutivi alla data del 31 dicembre 1989, ancorchè siano stati oggetto di autotutela».*

1.7/3

REDI, BALLESI, BERNINI, INNOCENTI, DOP-  
PIO, NAPOLI, RABINO, GARRAFFA, MINUCCI  
Daria

*Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.*

1.106

BRESCIA, BETTONI BRANDANI, ZUFFA, STE-  
FANO, TADDEI, CHERCHI, BARBIERI, NERLI

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Sono riconosciuti validi gli atti delle regioni con i quali sono stati fissati gli emolumenti per gli amministratori straordinari, antecedentemente alla data di conversione in legge del presente decreto».

1.107

BRESCIA, BETTONI BRANDANI, ZUFFA, STE-  
FANO, TADDEI, CHERCHI, BARBIERI, NERLI

*Sopprimere il comma 10.*

1.108

STEFANO, BRESCIA, ZUFFA, BETTONI BRAN-  
DANI, TADDEI, CHERCHI, BARBIERI, NERLI

Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

TOSSI BRUTTI, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, visti gli emendamenti accolti dalla Commissione e trasmessi dall'Assemblea in data 3 febbraio 1993 ribadisce il parere contrario, per mancanza di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già espresso in data 27 gennaio 1993, sugli emendamenti 1.8 e 1.12».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea in data 9 febbraio 1993, esprime parere contrario, per mancanza di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.106 e 1.107, riproductivi degli emendamenti 1.9 e 1.10 della Commissione di merito sulla quale già era stato espresso parere contrario in data 27 gennaio 1993».

PRESIDENTE. In conseguenza dei pareri espressi dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente, potranno rendersi necessarie votazioni nominali con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Invito i presentatori degli emendamenti all'articolo 1 ad illustrarli.

RUSSO Raffaele, *relatore*. Nella relazione ho già fatto cenno agli emendamenti proposti dalla Commissione; non ritengo quindi necessario tornare sull'argomento.

BETTONI BRANDANI. Signor Presidente, finalmente è giunto alla discussione dell'Aula questo decreto più volte reiterato, come ricordava il relatore. Tanta attesa a nostro avviso testimonia lo scarso interesse del Governo a mettere fine allo stato di precarietà nel governo delle USL, uno stato di precarietà che si è aperto il 30 giugno 1992, data di scadenza della legge n. 111 del 1991. Tale stato di cose non è invece certamente da addebitarsi alle responsabilità della Commissione, in cui le forze politiche che la compongono hanno ripetutamente lavorato per predisporre un testo migliore di quello sottopostoci dal Governo.

Anche in questa occasione ritengo che la Commissione abbia lavorato attentamente per introdurre dei miglioramenti. Apprezziamo il fatto che alcuni nostri emendamenti, che secondo noi avevano motivazioni estremamente valide, siano stati accolti dalla Commissione. Accanto a quelle proposte emendative ne abbiamo presentate alcune altre in Aula e su di esse intendo soffermarmi in particolare.

Innanzitutto, credo sia importante ricordare come, di fatto, la scadenza prevista dal decreto per il 15 gennaio 1993 rappresentasse un tentativo, da parte del Ministro, di estromettere il Parlamento, non consentendogli di esprimere il proprio parere sul merito del decreto. Le continue reiterazioni del decreto non hanno di fatto impedito che le regioni entrassero nel merito delle norme sugli amministratori straor-

dinari e operassero su questi una verifica, giusta e quanto mai importante ed essenziale soprattutto nel particolare momento che la sanità attraversa in Italia.

Un altro aspetto che vogliamo denunciare per evitare che passi sotto silenzio è il tentativo, messo in atto dal Ministro con il consenso di esponenti di alcune forze politiche, di far slittare di un anno il regime di incompatibilità previsto dalla legge finanziaria dello scorso anno. È un tentativo che la Commissione ha a buon diritto e a ragione respinto, mentre ci sembra molto più coerente, trasparente e in linea con le decisioni assunte un anno fa dalle Aule parlamentari, invece che far slittare il regime di incompatibilità, sbloccare per il 1993 le pensioni di anzianità per i medici chiamati a porre termine a situazioni di incompatibilità con il servizio sanitario nazionale. Questa modifica riporta nei giusti termini il problema dell'applicazione delle norme sull'incompatibilità e, senza stravolgere il segno che allora il Parlamento aveva dato, di fatto trova una soluzione per i pensionamenti di anzianità.

L'altro aspetto che ci sembra importante rimarcare è relativo all'attribuzione alle regioni di ogni competenza in materia di determinazione dei compensi. Al di là del timore che con questa norma le regioni possano compiere chissà quale arbitrio, a nostro avviso questa scelta va nella direzione di una vera responsabilizzazione delle regioni stesse, che devono far fronte ai compensi per gli amministratori straordinari - e domani per i *managers* - nell'ambito delle risorse ad esse destinate.

Ci sembra invece un elemento negativo il mantenimento dei comitati dei garanti. Dobbiamo rilevare che a tutt'oggi questi comitati sono per lo più dimissionari e quindi già non esistono, perchè hanno preso atto dell'inconsistenza del loro mandato e del loro potere; sono organismi che in molte parti sono stati frutto di lottizzazioni e ai quali doveva comunque essere posto termine. Con l'emendamento 1.105, che sottoponiamo all'attenzione dell'Aula, prevediamo la sostituzione dei comitati dei garanti con i sindaci; è una scelta che va nel senso indicato dal decreto delegato sulla sanità e che quindi si inserisce a buon diritto negli orientamenti che il Parlamento prima e il Governo poi hanno già dato. Inoltre, risponde ad alcuni criteri essenziali di distinzione tra la direzione tecnica e gestionale e la direzione politica nel governo della sanità. L'esigenza rimane ed è per questo che insisto sul nostro emendamento che prevede di sostituire il comitato dei garanti con i sindaci o con la conferenza dei sindaci. Tra l'altro, nell'attuale situazione di ristrettezza economica il nostro emendamento potrebbe costituire, se non un gran risparmio, comunque un segno della volontà di porre fine a quell'indennità di carica che spetta al comitato dei garanti.

Quindi, complessivamente, gli emendamenti che riproponiamo all'attenzione dell'Aula ci sembra rappresentino un elemento di ulteriore chiarezza; non stravolgono gli adempimenti previsti dalla legge delega, ma al contrario la applicano nel senso che le Aule parlamentari hanno espresso in occasione della discussione di quella legge. (*Applausi dal Gruppo del PDS*).

MARTELLI. L'emendamento 1.100 si illustra da sè.

FERRARI Karl. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, invito l'Assemblea ad approvare l'emendamento 1.101 per una questione di giustizia: non vedo perchè ci debba essere una differenza tra le responsabilità degli addetti al settore della sanità ed altre responsabilità che dovessero essere collegate ai pubblici funzionari o ai politici.

Le responsabilità civili delle unità sanitarie delle regioni (poichè sono menzionate anche queste ultime) prevedono una prescrizione più breve e favorevole solo se si tratta di materia sanitaria. Ritengo che ciò non abbia senso e prego pertanto, per una questione di giustizia, di estendere questa previsione a tutte le responsabilità, sopprimendo quindi, al comma 3 dell'articolo 2, le parole: «in materia sanitaria».

REDI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 1.7/3 e 1.109.

CONDORELLI. Signor Presidente, l'emendamento 1.7/2 si illustra da sè.

Se mi è consentito, mi soffermerò brevemente sul contenuto dell'emendamento 2.0.1/1, in quanto a mio avviso tende ad introdurre una dizione più corretta.

Anzichè parlare di «medici», è meglio riferirsi al ruolo sanitario, in quanto nelle attività apicali sono compresi anche i laureati in biologia; pertanto, tale dizione è più estensiva.

FAVILLA. Signor Presidente, il subemendamento 1.7/1, da me presentato, vuole correggere alcuni effetti previsti dall'emendamento 1.7 che ritengo sarebbero veramente lesivi ed ingiusti.

L'emendamento 1.7, presentato dalla Commissione, è volto a sanare gli effetti di atti amministrativi adottati in passato per l'inquadramento del personale delle USL per effetto della riforma sanitaria. Su tale problema è sorta una questione di carattere giudiziario, in quanto con l'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987 sono state distinte due figure che, secondo l'ordinamento originario, dovevano essere collocate nella stessa qualifica. Gli esclusi hanno presentato dei ricorsi che hanno vinto numerose volte presso il Tar, finchè hanno ottenuto la pronuncia definitiva del Consiglio di Stato che ha abrogato le lettere a), b) e c) dell'articolo 117 del citato decreto del Presidente della Repubblica, del quale si vogliono sanare gli effetti con l'emendamento 1.7.

Vorrei far osservare che se è comprensibile che si vogliano sanare gli effetti che questi atti amministrativi, oggi dichiarati illegittimi, hanno determinato a beneficio di alcune persone, non si può tuttavia, con lo stesso provvedimento, annullare gli sforzi e le spese sostenute da altri soggetti che hanno presentato ricorso contro quella norma e si sono visti dare ragione dagli organi della giustizia amministrativa dopo sette anni di battaglie.

Il mio subemendamento propone pertanto che se si fanno salvi gli effetti per il personale che ha beneficiato di una determinata norma, si estendano gli stessi a coloro che in sede giurisdizionale sono stati riconosciuti avere titolo a beneficiare delle provvidenze di cui all'emendamento 1.7.

Questo ritengo sia un atto di giustizia. Se il mio subemendamento non venisse approvato, sarei decisamente contrario all'emendamento proposto dalla Commissione. Se invece si raggiungesse una soluzione equilibrata, il mio voto sarebbe favorevole, per quanto può contare il voto di un singolo senatore.

GARRAFFA. Signor Presidente, illustrerò congiuntamente gli emendamenti 1.103, 1.102 e 1.104.

Come è a tutti noto, la legge 30 dicembre 1991, n. 412, ha sancito l'istituto della cosiddetta incompatibilità, che a mio avviso sarebbe meglio definire dell'unicità del rapporto di lavoro tra il servizio sanitario nazionale e gli operatori sanitari, in particolare i medici.

L'unicità di tale rapporto aveva indicato inoltre nella data del 31 dicembre 1992 un termine inderogabile per esercitare l'opzione tra il rapporto di lavoro dipendente e quello di lavoro convenzionato con il servizio sanitario nazionale. Ritengo di dover rilevare che, alla data di pubblicazione della legge n. 412, l'opzione tra il lavoro dipendente e quello convenzionato rappresentava la scelta tra due rapporti che avevano precise connotazioni.

La successiva legge delega ed il relativo decreto delegato hanno di fatto sostanzialmente modificato tale scelta, dal momento che uno dei due termini, vale a dire quello per il lavoro dipendente, era rimasto immutato ed era noto, mentre quello per il rapporto convenzionato in realtà non aveva più una connotazione precisa, dal momento che la legge delega e il decreto delegato fanno riferimento al superamento dell'attuale regime convenzionale nell'arco di un triennio. Quindi, non è possibile esercitare un'opzione tra un tipo di rapporto noto ed un rapporto del quale non si ha una precisa connotazione.

Inoltre, desidero sottolineare che tra la data della pubblicazione del decreto delegato del 30 dicembre 1992 e la data indicata come termine perentorio per poter esercitare l'opzione, cioè il 31 dicembre 1992, intercorrevano soltanto ventiquattr'ore, cioè uno spazio di tempo a mio avviso risibile e - perchè no? - oltraggioso per la dignità di una categoria professionale costretta ad effettuare una responsabile scelta di vita in sole poche ore.

Desidero poi rilevare che non intendo - e nei lavori della Commissione sanità ciò non è mai stato messo in dubbio - porre in discussione l'istituto dell'unicità del rapporto di lavoro dei sanitari con il servizio sanitario nazionale; ritengo però di dover richiamare la vostra attenzione su alcune considerazioni. Nella totalità dei paesi europei non esiste un provvedimento così ottusamente restrittivo, per cui credo che sarebbe doveroso da parte del Governo adeguare la normativa italiana a quella europea.

Sottolineo ancora che ritengo profondamente ingiusta l'interpretazione restrittiva che pretenderebbe di configurare come incompatibile l'attività libero-professionale esercitata da un sanitario anche all'interno di una struttura solo parzialmente convenzionata. Se una prestazione viene richiesta e si esaurisce in un rapporto economico-professionale tra un paziente ed un sanitario senza che tale rapporto configuri in qualche modo un qualsiasi impegno economico con il servizio sanitario nazionale, il buon senso logico non può accettare di classificare tale

prestazione come incompatibile. D'altra parte, proprio per i motivi ai quali ho accennato ritengo fondata la preoccupazione che se una richiesta di prestazione libero-professionale venisse rifiutata, ciò potrebbe connotare un'omissione di soccorso con le conseguenze legali ampiamente previste dal codice penale.

Pertanto ho ripetutamente richiesto la gradualità nell'introduzione dell'incompatibilità e soprattutto una precisa regolamentazione dell'incompatibilità stessa; è una richiesta che oggi reitero con la presentazione degli emendamenti proposti, chiedendo che essa venga postergata al 31 dicembre 1993, al fine di ottenere un ragionevole arco di tempo per poter serenamente e coscientemente provvedere ad emanare disposizioni utili per la corretta applicazione di questo istituto. Ciò anche al fine di non creare quei numerosissimi disagi che su tutto il territorio nazionale sono derivati ai cittadini che improvvisamente sono stati privati di un'assistenza sanitaria. Basti pensare ai 6.000 interventi di cardiocirurgia che le strutture pubbliche non sono nelle condizioni di poter soddisfare e che venivano stornati sulle strutture private per l'incapacità delle strutture pubbliche; basti pensare alle consulenze che professionisti qualificati, per esempio dell'Istituto dei tumori di Milano, effettuavano presso strutture altamente qualificate private e che oggi hanno lasciato di fatto senza assistenza sanitaria migliaia di cittadini; basti pensare alle consulenze di quei colleghi (e mi riferisco in particolare ai radiologi, ai medici nucleari, ai radioterapisti) che, non disponendo gli ospedali pubblici di attrezzature di alta tecnologia diagnostica, come la risonanza magnetica nucleare o come la tomografia assiale computerizzata, prestavano la loro opera consulenziale presso strutture private e quindi, ancora una volta, non in conflitto con il servizio sanitario nazionale, che non disponeva in ogni ospedale di queste attrezzature, ma nell'interesse della collettività.

Non va sottovalutata, inoltre, la possibilità di consentire a quei professionisti che soltanto qualche mese prima della legge n. 412 avevano effettuato degli onerosi investimenti in tecnologie e che improvvisamente si sono trovati con una spada di Damocle, di avere un ragionevole periodo di tempo per poter ammortare gli investimenti effettuati.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo aver fatto queste considerazioni nel merito, non posso non sottolineare che proprio recentemente, e precisamente il 26 gennaio 1993, la pretura di Novara ha emesso una sentenza di merito che ragionevolmente ritiene fondato il sospetto di incostituzionalità dell'articolo 4, comma 7, della legge n. 412, in relazione all'articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui la citata norma, mentre accorda la garanzia del passaggio, anche in soprannumero, al rapporto di lavoro a tempo pieno al personale medico a tempo definito in servizio alla data di entrata in vigore della legge (che intende far cessare in questo modo la situazione di incompatibilità del doppio rapporto di lavoro con il servizio sanitario nazionale), non appresta alcuna corrispondente garanzia al personale medico che, provenendo dall'identica situazione di fatto, intenda optare invece per la conservazione del solo rapporto convenzionale.



Si ritiene nella sentenza, inoltre, non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 7, della legge n. 412, in relazione agli articoli 4 e 35 della Costituzione, nella parte in cui la citata legge, prevedendo la garanzia del passaggio anche in sovrannumero al rapporto di lavoro a tempo pieno e quindi garantendo una sostanziale intangibilità dello *status* giuridico-economico già maturato dal medico che opti per questa modalità di cessazione dell'incompatibilità stabilita dalla legge, per converso trascura ogni analoga garanzia per il medico che intenda optare per la conservazione del solo rapporto convenzionale con il servizio sanitario nazionale - provocando in tal modo una marcata repentina regressione nel trattamento retributivo complessivo - e condizionando gravemente, fino ad annullarla nei fatti, la libera scelta formalmente accordata ai medici che abbiano con il servizio sia un rapporto di lavoro a tempo definito, che un rapporto basato su convenzione. La sentenza dispone inoltre l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende, eccetera, eccetera.

Ho voluto far riferimento ad un provvedimento di merito della magistratura italiana per richiamare il buon senso di quest'Aula e l'attenzione del Ministro sull'esigenza di rivedere questa norma che palesemente viola ben tre articoli della Costituzione italiana. Mi dichiaro disponibile a collaborare con lui e con il Ministero, ma assolutamente contrario all'attuazione dell'istituto dell'incompatibilità, caduto come una mannaia su tutto il corpo sanitario nazionale e soprattutto sui cittadini, che credo abbiano il diritto alla libera scelta e ad una assistenza qualificata. Pertanto, pur dichiarando ancora una volta che non sono in contrasto con questo istituto, nel momento in cui non intendo perorare l'annullamento dell'unicità del rapporto di lavoro, ritengo che sia un dovere istituzionale e costituzionale che il Governo e il Parlamento regolamentino in maniera corretta il suddetto istituto per tutti i risvolti negativi che il provvedimento ha determinato.

STEFÀNO. Signor Presidente, l'emendamento 1.108 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dell'ulteriore parere testè espresso dalla 5ª Commissione permanente.

TOSSI BRUTTI, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 1.7/3 e 1.109 testè trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, per mancanza di copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.109».

PRESIDENTE. Avverto che su indicazione dei presentatori, l'emendamento 1.109 assume la nuova numerazione di 1.7-bis/1. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

RUSSO Raffaele, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole agli emendamenti 1.101 e 1.7/2. Mi dichiaro contrario agli emendamenti 1.100, 1.105 e 1.7/3.

Sono favorevole agli emendamenti 1.7/1, 1.7/1-bis e 1.107.

Sono contrario agli emendamenti 1.106, 1.103, 1.102, 1.104 e 1.108.

Gli altri emendamenti sono della Commissione per cui s'intende il parere favorevole al riguardo.

\* DE LORENZO, *ministro della sanità*. Sono favorevole all'emendamento 1.1, all'emendamento 1.1-bis, all'emendamento 1.2 e all'emendamento 1.3.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.101 mi rimetto al giudizio dell'Aula in quanto si tratta di eliminare l'applicazione della norma soltanto nel campo sanitario; non avendo attualmente conoscenza di quali potrebbero essere gli effetti, mi rimetto all'Assemblea.

Sono contrario all'emendamento 1.100 e all'emendamento 1.105; all'emendamento 1.7/2 e all'emendamento 1.7/1 perchè queste due proposte sono sostanzialmente di sanatoria e comportano maggiori oneri. Inoltre, sono contrario agli emendamenti 1.7, 1.7/3, 1.7-bis, 1.7-bis/1 e 1.8.

Sono contrario all'emendamento 1.11; come ho detto anche in Commissione su questa materia il Ministero del tesoro insiste affinché venga assicurata questa possibilità di controlli; pertanto, a nome del Ministro del tesoro mi permetto di insistere affinché l'emendamento in questione sia respinto.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.106, il fatto di voler rivedere le indennità secondo le misure vigenti, mi pare obiettivamente superato. Infatti, tale problema si pone soltanto per qualche mese, cioè fintanto che le regioni definiscono le indennità, e quindi la norma finirebbe per non avere alcun effetto, dando luogo ad una forma di incertezza nella sua applicazione. Per questi motivi, dunque, il Governo è contrario all'emendamento, considerato anche che è già stata istituita la commissione per l'esame dei direttori generali, che dovrebbe entrare in funzione, per le USL che lo richiedono, dal 1° luglio prossimo. Pertanto, pregherei i proponenti di ritirare l'emendamento, altrimenti il parere del Governo è contrario.

Il parere è invece favorevole sugli emendamenti 1.11-bis, 1.11-ter e 1.11-quater. Il Ministro invece ritiene di non poter condividere gli emendamenti 1.12 e 1.103. A quest'ultimo riguardo, debbo dire che ho apprezzato l'intervento del senatore Garraffa che pone problemi di attuazione della norma sulle incompatibilità che effettivamente, è piuttosto complessa. Tuttavia, debbo dichiarare in questa sede che tale norma è già in corso di attuazione; pertanto, spostare al 31 dicembre 1993 il termine stabilito per l'opzione, creerebbe un disagio enorme, nell'ambito di una situazione che ormai si è definita, che avrebbe ripercussioni dannose sul funzionamento di alcuni servizi come le consulenze tra enti. Il Governo, invece, sta cercando di rendere più accettabile tale disposizione, ma ormai essa è in corso di attuazione per cui, pur condividendo le perplessità espresse dal senatore Garraffa per quanto riguarda la sua attuazione, il parere del Governo è contrario all'emendamento.

Analogo giudizio negativo il Governo dà dell'1.13-bis, presentato dalla Commissione. In proposito, vorrei far presente a quest'ultima che

il prevedere l'automatismo nell'iscrizione all'albo dei convenzionati per i dipendenti pubblici che si dimettano rappresenta, alla luce del decreto legislativo, un'anomalia. Infatti, cambierà la convenzione e quindi come si può pensare che nel 1994, allorché un dipendente si dimetterà, costui automaticamente verrà iscritto all'albo dei convenzionati, dal momento che la convenzione sarà stata modificata? A mio avviso, dunque, questo emendamento è incoerente rispetto ad una norma di legge esistente e di conseguenza pregherei la Commissione di ritirarlo perché indubbiamente esso presenta una difficoltà di attuazione. Si prevede infatti il reinserimento in elenchi di convenzionamento, quando tali elenchi, probabilmente, non esisteranno più o comunque saranno stati modificati. Si tratta pertanto di una norma che finirebbe con l'essere inattuabile.

Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 1.102, 1.104 e 1.108. A proposito di quest'ultimo, chiedo al Senato di tener conto del fatto che la soppressione del comma 10 significherebbe rinviare, ancora una volta, la soluzione del problema della Croce rossa, attualmente commissariata. Faccio presente, peraltro, che vi sono forti sollecitazioni da parte della Croce rossa internazionale affinché si addivenga ad una loro soluzione. Ricordo che il Presidente della Croce rossa internazionale si è anche recato dal Capo dello Stato per sollecitare la definizione di tale questione e quindi inviterei il Senato a varare questa disposizione perché ha una rilevanza fondamentale per riportare la Croce rossa da una gestione di commissariamento straordinario ad una gestione ordinaria. Il parere è invece favorevole sull'emendamento 1.15-bis.

Infine, mi dichiaro contrario all'emendamento 1.107. Più volte, infatti, anche in passato, il Governo ha sostenuto, con varie motivazioni, che le norme stabilite a livello nazionale erano vincolanti per le regioni. Per tale motivo, dunque, il parere è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1-bis.

FERRARI Karl. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI Karl. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, prego di voler accettare la proposta della Commissione con la quale si chiede di sopprimere il riferimento alla provincia autonoma nei commi 2, 4 e 5 dell'articolo 1. Questo emendamento è necessario per rispettare lo statuto di autonomia, che è norma costituzionale, e le relative norme di attuazione.

In particolare, con l'emendamento in esame si rispetta la norma di attuazione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 e successive modifiche ed integrazioni.

La dizione «o della provincia autonoma» deve essere soppressa anche per un'altra ragione. Tale dizione è infatti in palese contrasto con la norma contenuta nel comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame dove sono fatte salve le competenze e le attribuzioni delle province autonome di Trento e Bolzano.

Anche per superare dunque questa contraddizione con il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, le parole «o della provincia autonoma» nei commi citati devono essere soppresse.

Assieme ai colleghi della *Südtiroler Volkspartei* invito pertanto gli onorevoli senatori a voler approvare la proposta della Commissione tendente a salvaguardare le autonomie provinciali.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1-*bis*, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.105, presentato dal senatore Brescia e da altri senatori.

**È approvato.**

L'approvazione di questo emendamento pone dei problemi di compatibilità con alcuni altri emendamenti. Il relatore ha qualcosa da dire in proposito?

RUSSO Raffaele, *relatore*. Non subito, signor Presidente, preferisco che intanto si prosegua con la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.101, presentato dai senatori Dujany e Ferrari Karl.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dal senatore Martelli.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.7/3, presentato dal senatore Redi e da altri senatori.

REDI. Signor Presidente, intendo ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.7/2, presentato dai senatori Marinucci Mariani e Condorelli.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.7/1, presentato dal senatore Favilla.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.7-bis/1, presentato dal senatore Redi e da altri senatori (già emendamento 1.109).

Su questo emendamento è stato espresso parere contrario dalla 5<sup>a</sup> Commissione, a norma dell'articolo 81 della Costituzione.

REDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REDI. Signor Presidente, credo che il parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione, o meglio, data l'urgenza, espresso questa mattina *motu proprio* dal Presidente della sottocommissione pareri, non sia stato approfondito anche perchè non c'era il tempo materiale per farlo. Infatti, dal punto di vista finanziario e di bilancio ricorrono le stesse identiche condizioni che ricorrono per l'emendamento 1.7-bis; pertanto non c'è aggravio per il bilancio, come non c'è per l'appena citato emendamento, dato che il personale che si trovava nelle condizioni previste dall'emendamento 1.7-bis è nelle stesse condizioni anche per il subemendamento 1.7-bis/1 da me presentato. In sostanza, si tratta di persone che ricevono da molti anni lo stipendio; pertanto, essendo già previsto questo stipendio nel bilancio dello Stato, non c'è un aggravio di spesa in quanto non si tratta di dare una qualifica superiore, quanto di sanare una situazione per la quale già si corrispondeva da anni lo stipendio: si tratta quindi di identica condizione.

Ho voluto precisare questo aspetto perchè, avendo dovuto il Senato trattare questo disegno di legge in anticipo rispetto al calendario previsto, probabilmente non c'è stato il tempo di approfondirlo. Volevo però sottolineare che vi è un'identica condizione sia per la norma prevista dall'emendamento 1.7-bis che per quella prevista dall'emendamento 1.7-bis/1. Quindi, se la Commissione bilancio aveva espresso parere favorevole all'emendamento della Commissione, ritengo che avrebbe dovuto esprimerlo anche per il mio emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Redi, rispetto la sua opinione, ma devo ricordare che per la Presidenza conta il parere della 5<sup>a</sup> Commissione.

REDI. Ho voluto illustrare l'emendamento per i colleghi.

PRESIDENTE. Di questo mi rendo conto e infatti ho detto che comprendo la sua posizione, ma per la Presidenza vale il parere della 5<sup>a</sup> Commissione; e siccome il proponente insiste, la votazione si svolgerà con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

#### **Votazione nominale con scrutinio simultaneo**

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.7-*bis*/1, presentato dal senatore Redi e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

REDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Redi, non le posso dare la parola perchè è stata già indetta la votazione.

Il Senato non è in numero legale.

La Presidenza decide di togliere la seduta. Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge n. 874 alla prossima seduta.

#### **Per la risposta scritta ad una interrogazione**

GIOVANELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI. Signor Presidente, vorrei sollecitare la risposta all'interrogazione n. 4-01749 rivolta già dal novembre scorso al Ministro di grazia e giustizia, anche se in questo momento è veramente molto indaffarato.

Vi è una ragione di urgenza: si tratta di una vicenda umana e giudiziaria delicata, di un omicidio a suo tempo famoso per il quale furono condannate persone oggi universalmente riconosciute innocenti. Mi sono determinato a sollecitare in Aula la risposta a questa interrogazione, che ovviamente non illustro, colpito dal fatto che è scomparso per morte naturale un altro dei non più giovani protagonisti di quella vicenda: il generale Vesce, che ebbe parte importante nelle indagini e nel processo. Ho interrogato il Ministro di grazia e giustizia e desidero una risposta in merito all'opportunità di attivare d'ufficio

l'iniziativa di revisione del processo. Si tratta della «vicenda nota come il caso Nicolini», per l'omicidio del sacerdote Don Pessina nel lontano 1947, che recentemente è tornata alle cronache giudiziarie e politiche. Una risposta è dovuta senza ritardo; il tempo rende più difficile la ricostruzione della verità e inoltre non servirebbe uno Stato che riconosca il diritto alla giustizia solo, alla memoria.

**PRESIDENTE.** Senatore Giovanelli, la Presidenza si attiverà nel senso da lei richiesto.

### **Interrogazioni, annunzio**

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**TOSSI BRUTTI, segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.**

### **Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 10 febbraio 1993**

**PRESIDENTE.** Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica, domani mercoledì 10 febbraio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

#### **I. Seguito della discussione del disegno di legge:**

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 510, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi (874).

#### **II. Autorizzazioni a procedere in giudizio (*Elenco allegato*) (*Votazioni con la presenza del numero legale*).**

#### **III. Discussione dei disegni di legge:**

1. Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 490, recante interventi di sostegno in favore dei consorzi per l'esportazione fra piccole e medie imprese (939) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposta sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive

CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie (877) (*Relazione orale*).

*Autorizzazioni a procedere in giudizio*

1. Nei confronti del senatore MOLINARI, per il reato di cui agli articoli 110 e 369 del codice penale (*Doc. IV, n. 43*).

2. Nei confronti del senatore GARRAFFA, per il reato di cui all'articolo 595, secondo comma, del codice penale (*Doc. IV, n. 45*).

3. Nei confronti del senatore CALVI, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale e 31 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (*Doc. IV, n. 46*).

4. Nei confronti del senatore PEZZONI, per il reato di cui agli articoli 595, primo e terzo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*Doc. IV, n. 47*).

5. Nei confronti del senatore PEZZONI, per il reato di cui agli articoli 595, primo e terzo comma, del codice penale (*Doc. IV, n. 49*).

6. Nei confronti del senatore ROGNONI, per il reato di cui agli articoli 57, 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*Doc. IV, n. 52*).

7. Nei confronti del senatore COMPAGNA, per il reato di cui all'articolo 334, secondo comma, del codice penale (*Doc. IV, n. 53*).

8. Nei confronti del senatore ROGNONI, per il reato di cui agli articoli 57, 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*Doc. IV, n. 54*).

9. Nei confronti del senatore ROGNONI, per il reato di cui agli articoli 57, 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*Doc. IV, n. 55*).

*La seduta è tolta (ore 13,35).*



Allegato alla seduta n. 106**Disegni di legge, annunzio di presentazione**

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA. - «Norme sui *referendum* di cui al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione» (961).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

PONTONE, RESTA, DANIELI, FILETTI, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MEDURI, MININNI-JANNUZZI, MISSERVILLE, MOLTISANTI, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI, SPECCHIA, TURINI e VISIBELLI. - «Ristrutturazione della scuola media» (962);

DE GIUSEPPE, VENTURI, FABRIS, DONATO, CONDORELLI, PAVAN, PULLI, LADU, BALLESI, TRIGLIA, LEONARDI, VENTRE, FONTANA ELIO, COCO, PICCOLI, MICOLINI, FOSCHI, RUFFINO, GRAZIANI, BERNINI, MONTRESORI, POLENTA, ZAMBERLETTI, COLOMBO SVEVO, CARPENEDO, PISTOIA, PERINA, GRANELLI, FONTANA ALBINO, GOLFARI, MORA, RABINO, CARLOTTO, MANZINI, DE VITO, FAVILLA, ZANGARA, LAURIA, MAZZOLA, BERNASSOLA, CITARISTI e DE COSMO. - «Impiego degli anziani da parte delle Regioni, delle Province e dei Comuni nonché delle associazioni sociali di volontariato e delle cooperative di solidarietà sociale» (963).

**Disegni di legge, assegnazione**

Il seguente disegno di legge è stato deferito

- in sede referente:

*alla 8<sup>a</sup> Commissione permanente* (Lavori pubblici, comunicazioni):

«Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1993, n. 30, recante disposizioni urgenti per il funzionamento del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni» (960), previo parere della 1<sup>a</sup> Commissione.

È stato inoltre deferito alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

*alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):*

Cossiga. - «Istituzione di una Commissione presidenziale di inchiesta sul finanziamento del sistema politico» (945), previ pareri della 2ª e della 5ª Commissione;

*alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):*

«Abrogazione delle norme che prevedono gli autorizzati temporanei all'esercizio del notariato» (936), previo parere della 1ª Commissione;

*alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):*

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla riammissione delle persone in situazione irregolare tra Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Polonia, con dichiarazione e processo verbale, fatto a Bruxelles il 29 marzo 1991» (885), previ pareri della 1ª, della 2ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

«Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana da una parte e l'ONU e la FAO dall'altra, riguardo la sede per il Programma alimentare mondiale (PAM), fatto a Roma il 15 marzo 1991; b) Scambio di lettere tra il Governo italiano e la FAO, interpretativo dell'Accordo di sede della FAO del 31 ottobre 1950, effettuato a Roma il 15 marzo 1991; c) Scambio di lettere tra il Governo italiano e la FAO, interpretativo dell'Accordo di sede per il PAM di cui alla lettera a), con allegato, effettuato il 15 marzo 1991» (886) previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 8ª e della 11ª Commissione;

*alla 4ª Commissione permanente (Difesa):*

Cappuzzo ed altri. - «Equipollenza del ciclo di studi compiuto dagli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate e della Guardia di finanza al ciclo di studi delle università statali. Diploma di laurea in «Scienze della difesa» (934), previ pareri della 1ª, della 6ª e della 7ª Commissione;

*alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):*

«Istituzione dei reparti di terapia intensiva presso le divisioni di ematologia clinica degli ospedali regionali e del Registro italiano dei donatori di midollo osseo presso gli Ospedali «Galliera di Genova» (913), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 11ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

### **Disegni di legge, apposizione di nuove firme**

Il senatore Lopez ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 774.

I senatori Tedesco Tatò, Pellegatti, Smuraglia, Zuffa, Taddei e D'Alessandro Prisco hanno dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 929.

### **Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, trasmissione**

Il Ministro di grazia e giustizia, con lettere in data 5 febbraio 1993, ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere:

nei confronti del senatore Putignano, per il reato di cui agli articoli 317 e 110 del codice penale; e di autorizzazione all'espletamento di una perquisizione domiciliare (*Doc. IV, n. 87*);

nei confronti del senatore D'Amelio, per il reato di cui agli articoli 110 e 232, secondo comma, del codice penale; e di autorizzazione a compiere atti di cui all'articolo 343, secondo comma, del codice di procedura penale (*Doc. IV, n. 88*);

nei confronti del senatore D'Amelio, per i reati di cui agli articoli 61, n. 2, 110, 115, 479 e 323, secondo comma, del codice penale; e di autorizzazione a compiere atti di cui all'articolo 343, secondo comma, del codice di procedura penale (*Doc. IV, n. 89*);

nei confronti del senatore Covello, per i reati di cui agli articoli 7, secondo e terzo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4, comma 1, della legge 18 novembre 1991, n. 659; agli articoli 110 del codice penale e 4, primo, terzo, quinto e sesto comma, della legge 8 novembre 1981, n. 659; e di estensione dell'autorizzazione ai reati che potrebbero risultare nel prosieguo dell'istruttoria (*Doc. IV, n. 90*).

### **Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, deferimento**

Sono state deferite all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari le seguenti domande di autorizzazione a procedere:

nei confronti del senatore Cusumano, per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale (*Doc. IV, n. 77*);

nei confronti del senatore Meduri, per il reato di cui all'articolo 595, secondo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*Doc. IV, n. 78*);

nei confronti del senatore Leoni, per il reato di cui agli articoli 81, primo comma, e 341, terzo e quarto comma, del codice penale (*Doc. IV, n. 79*);

nei confronti del senatore Creuso, per il reato di cui all'articolo 7, secondo e terzo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195, e all'articolo 4, primo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (*Doc. IV*, n. 80);

nei confronti del senatore Frasca, per il reato di cui agli articoli 61, n. 9, e 341 del codice penale (*Doc. IV*, n. 81);

nei confronti del senatore Lombardi, per reati di cui agli articoli 61, n. 2, 110, 117, 479 del codice penale; agli articoli 110, 117, 323 del codice penale; all'articolo 323 del codice penale; agli articoli 110 e 323 del codice penale (*Doc. IV*, n. 82);

nei confronti del senatore Frasca, per i reati di cui agli articoli 61, n. 2, 110, 112, n. 1, e 323, secondo comma, del codice penale; agli articoli 61, n. 9, 110, 112, n. 1, e 640-bis del codice penale; agli articoli 61, n. 2, 110, 112, n. 1, e 479 del codice penale; agli articoli 61, n. 2, 110, 112, n. 1, e 480 del codice penale (*Doc. IV*, n. 83).

#### **Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, presentazione di relazioni**

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Pedrazzi Cipolla, sulla domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Molinari, per il reato di cui agli articoli 110 e 369 del codice penale; e di autorizzazione a disporre l'accompagnamento coattivo (*Doc. IV*, n. 43);

dal senatore Coco, sulla domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Garraffa, per il reato di cui all'articolo 595, secondo comma, del codice penale (*Doc. IV*, n. 45);

dal senatore Franchi, sulla domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Calvi, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale e 31 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (*Doc. IV*, n. 46);

dal senatore Bodo, sulla domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Pezzoni, per il reato di cui agli articoli 595, primo e terzo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*Doc. IV*, n. 47);

dal senatore Bodo, sulla domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Pezzoni, per il reato di cui all'articolo 595, primo e terzo comma, del codice penale (*Doc. IV*, n. 49);

dal senatore Di Lembo, sulla domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Rognoni, per il reato di cui agli articoli 57, 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*Doc. IV*, n. 52);

dal senatore Pinto, sulla domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Compagna, per il reato di cui all'articolo 334, secondo comma, del codice penale (*Doc. IV*, n. 53);

dal senatore Di Lembo, sulla domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Rognoni, per il reato di cui agli articoli 57, 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*Doc. IV*, n. 54);

dal senatore Di Lembo, sulla domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Rognoni, per il reato di cui agli articoli 57, 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*Doc. IV, n. 55*).

#### **Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici**

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Alfonso Tanga a presidente dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (n. 183).

Tale richiesta è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, alla 9ª Commissione permanente.

#### **Governo, richieste di parere su documenti**

Il Ministro delle finanze, con lettera in data 6 febbraio 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, terzo comma, della legge 31 dicembre 1991, n. 413, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale con il quale si esonerano i comuni, le regioni ed altri enti pubblici, dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi (n. 54).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), che dovrà esprimere il proprio parere entro l'11 marzo 1993.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 6 febbraio 1993, ha trasmesso, in attuazione della delega prevista dall'articolo 2, comma 2, della legge 28 febbraio 1992, n. 217, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente «Istituzione dei ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri», corredato di relazione illustrativa e del parere reso dal Consiglio superiore delle Forze armate (n. 55).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 4ª Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 1º marzo 1993.

#### **Governo, trasmissione di documenti**

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con lettera in data 4 febbraio 1993, ha trasmesso - ad integrazione della relazione sullo stato di attuazione del decreto-legge 30 dicembre 1985,

n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, concernente: «Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno», già annunciata all'Assemblea il 3 dicembre 1992 - i risultati dei confronti di verifica e valutazione con le organizzazioni delle categorie interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Detta documentazione sarà trasmessa - d'intesa col Presidente della Camera dei deputati - alla Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno, non appena costituita.

### **Petizioni, annunzio**

È stata presentata la seguente petizione:

il signor Bruno Galeotti, di Sanremo (Imperia), chiede che venga abolito il canone RAI (*Petizione n. 82*).

Tale petizione, a norma del Regolamento, è stata trasmessa alla Commissione competente.

### **Interrogazioni**

PELLEGATTI, DANIELE GALDI, TEDESCO TATÒ, BUCCIARELLI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Per conoscere per quali ragioni ancora oggi l'Italia sia l'unico paese europeo che non ha approvato i progetti NOW, con ben due anni di ritardo.

Tenuto conto che il Ministero ha invitato associazioni ed enti pubblici a presentare i relativi progetti esecutivi entro il 10 dicembre 1992 si chiede inoltre di sapere se non ritenga indispensabile e non più differibile firmare i decreti relativi alla copertura finanziaria di tali progetti.

(3-00416)

RABINO, CARLOTTO. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda porre in atto in merito alle modalità di applicazione nel nostro paese della distillazione obbligatoria dei vini da tavola decisa dalla Comunità economica europea per la campagna vendemmiale 1992. Essendo stata stabilita una quota complessiva nazionale da inviare a distillazione pari a 12.760.000 ettolitri, superiore di quasi 3 milioni di ettolitri a quella già elevata relativa all'anno precedente a seguito di un eccessivo ed indiscriminato incremento di produzione unitaria e quindi complessiva soprattutto in determinate regioni quali la Sicilia, la Puglia, l'Emilia-Romagna ed il Veneto, si ritiene che, se dovessero essere confermate a

livello nazionale le stesse modalità di applicazione delle quote da distillare dello scorso anno, gravissimi ed ingiustificabili sarebbero i danni di carattere economico a carico di numerosi produttori di vino di qualità soprattutto di collina, i quali non sono assolutamente responsabili delle eccedenze produttive che sono all'origine del provvedimento;

se non si ritenga di prendere in considerazione con urgenza le proposte di diversa applicazione delle tabelle e delle quote fatte dalle associazioni di produttori vitivinicoli e dalle organizzazioni agricole piemontesi, sostenute anche dall'ente regione, con particolare riferimento alla cosiddetta «regionalizzazione», senza scartare *a priori* l'ipotesi delle «quote individuali», con particolari esenzioni per i produttori che da anni si sottopongono all'anagrafe vitivinicola come appunto in Piemonte, e comunque andando ad esentare da qualsiasi prelievo distillatorio tutte le produzioni unitarie inferiori ai 90 ettolitri per ettaro così come si fa in Francia, e l'invio invece della distillazione di non meno del 75 per cento a partire da una produzione per ettaro di 130 ettolitri;

se non si ritenga che debba essere svolto un notevole approfondimento del principio del trasferimento dell'obbligo che in questi anni non si è certo dimostrato risolutorio di un problema che via via è andato peggiorando nella sue pratiche conseguenze;

infine, se non si ritenga di rendere noti i dati della aerofotogrammetria affinché in tutta Italia ci si possa basare su elementi certi e comprovabili.

(3-00417)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

VISIBELLI, SPECCHIA, MININNI-JANNUZZI. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso che, a seguito di numerose proteste dei cittadini ed interrogazioni parlamentari, il presidente dell'Ente autonomo acquedotto pugliese (EAAP) ha tenuto in data venerdì 5 febbraio 1993 una conferenza stampa così riportata sulla «Gazzetta del Mezzogiorno» il giorno successivo sabato 6 febbraio 1993, a pagina 16:

«Non sarebbero «più esose» rispetto all'anno precedente le bollette di quest'anno dell'Ente autonomo acquedotto pugliese (EAAP) come lamentano numerose organizzazioni «comunali», ma «forse soltanto meno chiare». Lo ha precisato ieri in un incontro con giornalisti il presidente dell'EAAP, Emilio Lagrotta, che ha indicato «le ragioni dell'equivoco nei ritardi del servizio posta elettronica del Ministero», cui l'Ente ha affidato con una convenzione del costo di un miliardo di lire il compito di inviare agli utenti note esplicative della bolletta (le cosiddette «buste verdi») prima del 18 febbraio prossimo, data di scadenza della prima rata '93. I problemi «più gravi» si riferiscono al fatto che nelle cartelle esattoriali 1993 per i tributi relativi ai servizi di acqua e fognatura forniti dall'EAAP vengono «accorpate le somme riguardanti il saldo dell'eccedenza di acqua consumata nel 1992 e l'acconto dell'eccedenza di acqua per il 1993, pari all'80 per cento

dell'eccedenza effettivamente pagata nell'anno precedente". Il pagamento di entrambe le somme - ha detto Lagrotta - è stato suddiviso in cinque rate; in particolare per quanto riguarda l'acconto 1993 l'utente "può pagare durante l'anno quote di fornitura idrica già presumibilmente consumate". "Questo tributo" - ha aggiunto il presidente dell'EAAP - non è quindi un'anticipazione sui consumi futuri, ma un acconto sui consumi già effettuati relativi a ciascun bimestre»,

gli interroganti chiedono di conoscere se sia rispondente al vero quanto sostenuto dal presidente Lagrotta, anche in merito ai disservizi della posta elettronica, e se i "cervelloni" dell'acquedotto pugliese non ritengano di far tesoro di quanto un semplice cittadino suggerisce, per il tramite di una sua lettera pubblicata sempre sulla stessa «Gazzetta del Mezzogiorno» di sabato 6 febbraio 1993, a pagina 12, in cui sotto il titolo: «Un suggerimento all'EAAP per bollette più chiare», il signor Antonio Tupputi di Trani (Bari) scrive: «Vorrei che la "Gazzetta" ospitasse il presente suggerimento all'EAAP per rendere chiari, trasparenti e corretti gli elementi di calcolo, così come la SIP, l'Enel, l'AMET e le aziende del gas fanno da tempo remoto. Gli utenti chiedono solo di conoscere gli elementi operativi, quali:

- a) le letture dei contatori terminale e precedente;
- b) il consumo annuale di acqua per differenza;
- c) la detrazione del canone;
- d) l'eccedenza di acqua.

Nell'era informatica tale possibilità è concreta ed ogni utente sarà in grado di capire da solo ed eviterà di far perdere tempo prezioso agli impiegati dell'Ente, impegnati a fornire difficili spiegazioni, quasi sempre non convincenti».

(4-02277)

GUERZONI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Preso atto che a Carpi (Modena) opera meritoriamente da molti anni e con risultati efficaci per la formazione culturale e professionale di numerosi giovani e ragazze l'istituto musicale «Tonelli» il cui *status* va riferito al decreto del Presidente della Repubblica n. 565 del 1981 e ciò grazie in primo luogo all'apporto finanziario determinante del comune di Carpi, nonostante che l'onerosità si sia fatta sempre più insostenibile e pericolosamente squilibrante per la destinazione delle poche risorse di bilancio, ancorchè l'attività culturale, educativa e sociale (formativa per l'avvio all'occupazione) del ricordato istituto risulti irrinunciabile pena l'impovertimento di opportunità di cultura e lavoro in un territorio ben più vasto di quello comunale, l'interrogante chiede di sapere:

1) le ragioni per le quali, dopo ormai dieci anni, il Ministero della pubblica istruzione non si sia ancora pronunciato sulla richiesta di statizzazione avanzata dal comune e reiterata per ben cinque volte, e ciò nonostante diversi riscontri istruttori ed atti del Ministero incoraggianti rispetto a quella richiesta, ancorchè senza esito conclusivo;

2) le ragioni per le quali all'istituto musicale Tonelli l'anno scorso non sia stato riservato dal Ministero della pubblica istruzione alcun contributo finanziario, nonostante il fondo proprio per gli istituti pareggiati previsto dall'articolo 3 della legge n. 234 del 1991; in



particolare, le ragioni per le quali, nonostante che detto contributo a tempo debito risultasse, negli ambienti parlamentari e della Commissione di merito, ufficiosamente disposto se non in qualche modo preannunciato all'ente interessato, sia poi stato stralciato e dirottato altrove; sotto questo profilo, onde far luce su questo increscioso e discriminante accadimento, in termini descrittivi inequivocabili e trasparenti, verso quali altri istituti od enti detti contributi siano stati concretamente indirizzati, e se siano stati già erogati;

3) se per la residua *tranche* del citato fondo di legge disponibile per quest'anno e prevista in «finanziaria» siano già stati definiti i criteri che debbono presiedere all'assegnazione ed alle conseguenti erogazioni e se, in questo contesto, il Governo - nel rispetto della legge e del buon diritto del comune di Carpi di avere riconosciuta la dovuta considerazione, ed anche per riparare alla penalizzazione subita nel 1992 - non ritenga di inserire l'istituto «Tonelli» tra gli enti meritevoli di attenzione prioritaria, per un'erogazione, certo non risolutiva del problema della statizzazione, tuttavia importante per alleggerire la gestione finanziaria di almeno un anno.

(4-02278)

COMPAGNA. - *Ai Ministri dell'ambiente e del tesoro.* - Premesso:

che l'articolo 18 della legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988) autorizza la corresponsione di finanziamenti per la realizzazione di programmi di intervento per la salvaguardia ambientale, destinandoli alle amministrazioni statali ed enti pubblici con specifico riferimento ai consorzi di bonifica;

che la delibera CIPE del 5 agosto 1988 definiva il programma di intervento e le relative procedure di finanziamento;

che il Ministro dell'ambiente, con decreto del 30 dicembre 1989 approvava il finanziamento, fra gli altri, del progetto n. 506.0 per il «Piano di risanamento ambientale del bacino del fiume Volturno» per lire 1.263 milioni presentato dal consorzio di bonifica del bacino inferiore del fiume Volturno, riservandosi di stabilire con apposito atto convenzionale la modalità di esecuzione;

che decadono, nel corrente anno, i termini per l'utilizzazione dei finanziamenti di cui al suddetto articolo 18 della legge n. 67 del 1988,

l'interrogante chiede di sapere:

per quali motivazioni non si sia proceduto ancora alla stipula dell'atto convenzionale con il consorzio di bonifica del bacino inferiore del Volturno;

quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare, nella consapevolezza dei gravi disagi e dei danni economici che derivano al consorzio di bonifica per gli ingiustificati ritardi, per giungere alla stipula dell'atto convenzionale nei tempi consentiti.

(4-02279)

BORRONI. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che il giorno 4 febbraio 1992 in località Pradelle di Gazzo Veronese (Verona) un velivolo del III stormo è precipitato sulla casa del signor Fernando Bianchi;

che nell'incidente l'abitazione ha subito notevoli danni;  
che la pratica per la richiesta di risarcimento è già stata inoltrata agli enti competenti;  
che tali danni sono stati valutati dal 103° distaccamento demanio di Villafranca in data 10 aprile 1992;  
che il proprietario si trova nell'assoluta necessità di disporre del risarcimento per provvedere ai lavori di rifacimento e sistemazione della abitazione;  
che in data 9 febbraio 1993 il Senato ha convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 511, recante «Elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate»,  
l'interrogante chiede di sapere i motivi per i quali ancora non si sia adempiuto al risarcimento dei danni provocati.

(4-02280)

GIBERTONI. - *Ai Ministri delle finanze, dei trasporti e dell'ambiente.*  
- Premesso:

che sulle autovetture alimentate a gas GPL e a metano grava una tassa aggiuntiva;  
che tali carburanti non sono inquinanti e quindi particolarmente idonei alla diminuzione dell'inquinamento che offende il territorio con particolare riguardo alle città che devono provvedere al superamento di tale problema con misure drastiche di blocco del traffico che penalizzano i cittadini;  
che agevolazioni fiscali sono state decise per gli autoveicoli che dispongono di marmitta catalitica,  
l'interrogante chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno agevolare anche le auto alimentate a gas GPL o a metano incentivando per questa via l'uso di tali combustibili e contribuendo altresì all'abbattimento dell'inquinamento da gas di scarico.

(4-02281)

GIBERTONI. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso che agli abitanti della frazione Sarginesco nel comune di Castelluccio (Mantova) è imposta la tassa per la raccolta e la depurazione delle acque pur in mancanza di rete fognaria e di allacciamento al depuratore e che le proteste dei cittadini non sono servite a far recedere il comune dal continuare a richiedere tali tasse, si chiede di sapere secondo quale logica ciò possa verificarsi e quale sia la posizione del Governo in merito a tale questione.

(4-02282)

GIBERTONI. - *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che l'attuale legislazione in merito agli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali è estremamente confusa e permette comportamenti di concorrenza sleale;

che l'attuale situazione deriva da discrasie legislative in quanto la CEE permette l'apertura domenicale dei negozi, la legge italiana

demanda alle regioni l'onere di regolamentare gli orari di apertura e chiusura dei negozi e la regione Lombardia prevede la chiusura nei giorni festivi;

che tutti gli operatori commerciali, ed in particolare i commercianti di mobili, chiedono di avere in merito regole chiare e precise tali da essere da tutti rispettate,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo abbia intenzione di agire e come per eliminare le attuali discrasie legislative e dare al settore interessato quelle regole chiare che tutti si attendono.

(4-02283)

GIBERTONI. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che la Corte di giustizia della CEE, anche a seguito di numerosi ricorsi pervenuti in tale sede, si è espressa in senso negativo nei confronti del Governo italiano a proposito della tassa sulle società;

che il Governo italiano ha recepito la decisione della CEE e ha modificato i parametri di applicazione di tale norma tanto da ridurre la tassa che per le società per azioni era di lire 12.000.000 e per le società a responsabilità limitata da lire 3.500.000 a sole lire 250.000,

l'interrogante chiede di sapere come il Governo intenda agire in merito alle tasse già versate dal 1985 ad oggi.

(4-02284)

GIBERTONI. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che i crediti spettanti ai cittadini in relazione ai rimborsi ICIAP 1989, richiesti con dichiarazione facoltativa entro l'ottobre del 1991, sono stati sospesi con decreto del febbraio 1992, che obbliga le amministrazioni comunali a bloccare i rimborsi in attesa che il Ministro provveda a far pervenire i fondi necessari;

che la legge che aveva previsto tale rimborso prevedeva anche come termine entro cui il rimborso doveva essere effettuato il 30 aprile 1992,

l'interrogante chiede di sapere:

quando il Ministro intenda provvedere per tali rimborsi;

se il Governo intenda pagare su tali rimborsi gli interessi maturati calcolati in base alla data del 30 aprile 1992 oppure alla data del rimborso.

(4-02285)

PIERANI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che l'Azienda consorziale di trasporto pubblico TRAM (Trasporti riuniti area metropolitana) di Rimini ha svolto fino al momento presente il servizio permanente di trasporto di persone per e dalla Repubblica di San Marino;

che l'azienda TRAM opera per il predetto servizio sulla base delle concessioni a suo tempo rilasciate al consorzio CIR/ATR di Forlì, da cui la TRAM stessa è derivata stante lo scorporo avvenuto per decreto regionale del 30 maggio 1988, n. 332;

attestato che in data 22 dicembre 1992 da parte della TRAM e in data 7 gennaio 1993 da parte della CIR/ATR è stata inoltrata al Ministero

dei trasporti competente la richiesta di rinnovo per le concessioni del servizio sulle linee indicate;

considerato che per quanto dispone il proprio regolamento speciale di esercizio l'azienda TRAM è competente ad esercitare il servizio di trasporto pubblico di persone anche per i territori limitrofi al circondario di Rimini,

l'interrogante chiede di sapere:

1) in base a quale disposizione, criterio o altro elemento di ordine giuridico la direzione del III Dicastero, 32ª divisione abbia disposto, con atto da ritenersi assolutamente arbitrario, l'affidamento del servizio di trasporto di persone tramite le concessioni per le seguenti linee internazionali con la Repubblica di San Marino:

- a) Montegrimano-Rimini;
- b) Montemaggio-Rimini;
- c) Bivio Fiorentino-Santarcangelo di Romagna;
- d) Domagnano-Santarcangelo di Romagna

alla ditta Bonetti Bus di Miramare di Rimini, ancorchè a titolo precario e in via d'urgenza;

2) che possa essere considerato legittimo ed efficace a giudizio del Ministro un atto che viene trasmesso per via non rituale solo all'interessata ditta Bonelli Bus e non a tutti gli altri attori; come possa altresì ritenersi valido l'atto che non contiene la revoca della concessione al precedente titolare e non fissa di conseguenza la data sia di cessazione che di inizio del servizio;

3) se non si ritenga che sussistano fondati motivi in vista anche della conferenza istruttoria convocata allo scopo per revocare la disposizione emanata a favore della ditta Bonelli Bus e ripristinare la titolarità delle concessioni in capo all'azienda TRAM, la quale azienda, qualora non venga revocata con immediatezza la disposizione di cui all'oggetto, oltre a subire un indiscutibile e pesante danno economico, si vedrà costretta a disporre una diversa collocazione del personale in esubero.

(4-02286)

**POLENTA.** - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che nel luglio 1990 l'ente Ferrovie dello Stato tenne nel centro di formazione di Foligno (Perugia) il 1° corso di formazione per l'accesso alla dirigenza riservato ai quadri (9ª e 8ª categoria) dell'intera rete;

che i 59 concorrenti dopo due settimane di corso furono sottoposti a colloquio dal direttore generale dottor De Chiara e dal vice direttore generale ingegner Massaro che ne dichiararono idonei 43;

che con varie deliberazioni dell'amministratore straordinario 29 dei 43 idonei furono promossi dirigenti e di questi ben 21 furono scelti fra gli idonei della direzione generale di Roma;

che del compartimento di Ancona presero parte al corso tre dipendenti (uno laureato in ingegneria civile ed uno in giurisprudenza) che, sebbene idonei, non furono promossi dirigenti;

che l'ente Ferrovie dello Stato ha inoltre provveduto ad assumere dirigenti dall'esterno, dimostrando così che potevano essere immessi altri idonei del corso,

l'interrogante chiede di conoscere:

i criteri con i quali sono stati scelti i 29 idonei;

perchè nel compartimento di Ancona non siano state accordate promozioni a dirigente a nessuno degli idonei (mentre nei compartimenti di Milano, Bologna e Palermo sono stati immessi nella dirigenza dipendenti per coprire posti individuati per i rapporti con gli enti territoriali e gli enti locali), ignorando che tale compartimento incorpora tre regioni con caratteristiche geografiche ed economiche completamente diverse fra loro.

(4-02287)

BISCARDI. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Premesso:

che nel comune di Castel di Sangro (L'Aquila), in località Bocche di Forlì, sono in corso i lavori per la realizzazione di un impianto integrato di conferimento e smaltimento di rifiuti solidi urbani costituito da un impianto di smaltimento, recupero e stoccaggio dei rifiuti e da una discarica controllata;

che detti lavori, iniziati nel 1989, sono stati autorizzati prima che fosse ultimato il procedimento e tutti gli atti richiesti dalle normative vigenti e con provvedimenti caratterizzati da molteplici violazioni di legge;

che sono state totalmente ignorate le ingiunzioni emanate dal commissario per il riordino degli usi civici di L'Aquila e quelle della soprintendenza archeologica dell'Abruzzo volte ad ottenere la sospensione dei lavori ed il rilascio dei terreni gravati da usi civici;

che il Ministero per i beni culturali e ambientali, con nota n. 11959 del 13 novembre 1990, autorizzava la soprintendenza di Chieti a chiudere la discarica e a ripristinare il terreno manomesso, nonché «a formulare proposte in merito all'applicazione dell'articolo 59 della legge n. 1089 del 1939 nei confronti dell'ente che ha realizzato la discarica e a controllare che, nello studio di una localizzazione diversa dove collocare l'impianto, l'opera sia comunque tenuta lontana dalla sede tratturale»;

che la soprintendenza di Chieti, con ordinanza n. 5057 del 12 dicembre 1990, aveva disposto l'immediata sospensione dei lavori in quanto «la comunità montana dell'Alto Sangro e dell'Altopiano delle Cinquemiglia non ha a tutt'oggi provveduto a richiedere a questo ufficio, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1980, alcun parere in merito all'opera che si intende realizzare: dopo gli accertamenti effettuati, questa soprintendenza ritiene che l'esecuzione dell'intervento in esame, comunque incompatibile con le esigenze di tutela e salvaguardia del paesaggio tratturale, è da considerarsi abusiva per quanto attiene le competenze di questo ufficio»;

che il Ministero per i beni culturali e ambientali con nota n. 7469 del 31 luglio 1992 in palese contrasto con la posizione già espressa prima «in considerazione della pubblica utilità dell'impianto suddetto, tenuto conto di quanto comunicato da codesta soprintendenza nella nota n. 2051 del 5 luglio 1991 sulla possibilità di attuare un accordo con

gli enti locali al fine di individuare una soluzione per ridurre l'impatto ambientale delle opere realizzate sul tratturo, autorizza il completamento dei lavori dell'impianto in questione; tale autorizzazione è condizionata alla formalizzazione di un accordo con la comunità montana che:

1) garantisca lo smantellamento delle opere e la riduzione in pristino della sede tratturale una volta esaurito il ciclo di utilizzazione dell'impianto;

2) impegni la comunità montana a predisporre il «Piano quadro tratturi» previsto dall'articolo 4 del decreto ministeriale 20 marzo 1980»;

che a seguito di tale nuovo orientamento, in data 28 ottobre 1992, la soprintendenza di Chieti e la comunità montana dell'Alto Sangro e dell'Altopiano delle Cinquemiglia hanno stipulato un accordo che, tra l'altro, prevede per venti anni «la continuità tratturale mediante deviazione del suo percorso su area contigua» e la predisposizione del «Piano quadro tratturi» previsto dall'articolo 4 del decreto ministeriale 20 marzo 1980, previa individuazione di soluzioni per ridurre l'impatto ambientale delle opere realizzate»;

si chiede di sapere:

in base a quali norme e per quali finalità storico-culturali sia stato realizzato l'accordo tra la soprintendenza e la comunità montana, senza chiedere il parere agli altri enti interessati, come i comuni di Rionero Sannitico e Forlì del Sannio, la regione Molise e la provincia di Isernia, che da tempo avevano chiesto lo spostamento della discarica;

se non si ritenga che l'opera continui ad essere abusiva, sia rispetto alle procedure autorizzative richieste dagli uffici dei beni culturali, sia rispetto all'articolo 33 della legge n. 47 del 28 febbraio 1985, il quale prevede la non sanabilità delle opere eseguite in contrasto con i vincoli già esistenti;

se non si giudichi illegittima l'estensione del «Piano quadro tratturi» alla situazione in questione, visto che tali norme si applicano ai completamenti e alle sanatorie urbanistiche nei centri urbani o di frazioni già accertate prima dell'emanazione dei relativi decreti ministeriali (1976, 1980, 1983), senza trascurare che gli stessi decreti impediscono che i suoli tratturali vengano «adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico e che ne pregiudicano la conservazione e l'integrità», prassi sempre seguita dalle regioni e dalle soprintendenze nella quotidiana gestione dei beni armentizi;

se non si rilevi l'insufficienza della richiesta di impatto ambientale, la cui verifica deve essere preventiva (decreto del Presidente della Repubblica n. 460 del 5 ottobre 1991, il quale modifica l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 377 del 10 agosto 1988) e non «contrattata» con i trasgressori, nè tanto meno limitata all'area tratturale, bensì nel rispetto dei seguenti principi (articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982):

a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli;

b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;

d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;

che con deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984 (in supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* 13 settembre 1984, n. 253) è stato altresì precisato che l'ubicazione degli impianti di trattamento dei rifiuti deve essere determinata tenendo conto della loro compatibilità con l'assetto urbano e con l'ambiente naturale e paesaggistico,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si giudichino motivate e prevalenti le ragioni addotte dal comune di Rionero Sannitico (Isernia), il quale con apposito ricorso al TAR del Lazio eccepisce la regolarità delle ultime autorizzazioni e delle relative procedure in quanto la vicinanza dell'impianto al centro abitato arreca grave e irreparabile danno, oltre che al suolo tratturale, al paesaggio, all'ambiente circostante e alla salute dei cittadini a causa delle forti esalazioni che si diffonderanno nell'atmosfera e che finiranno per pregiudicare anche le colture e il valore degli insediamenti umani in genere, senza sottovalutare che la stessa zona è sismica ed interessata da importanti bacini fluviali;

se, tenuto conto delle contraddizioni che emergono dai fatti sopracitati, non si ritenga di intervenire con un provvedimento urgente ed esecutivo di sospensione dei lavori anche al fine di non arrecare definitivo pregiudizio all'area in questione ed ai legittimi interessi degli abitanti delle zone.

(4-02288)

MEDURI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che nella giornata dell'8 febbraio 1993 numerosi pesanti provvedimenti giudiziari hanno colpito un rilevante numero di funzionari del comune di Catanzaro ed un gruppo di imprenditori i quali, sotto forma di pronti interventi non effettuati, avrebbero lucrato ingenti somme di pubblico denaro;

che ciò non può essere avvenuto nella inconsapevolezza degli organi politici e cioè del sindaco e della giunta, nonché dello stesso consiglio comunale, che si è ormai ridotto a mera palestra di vuote esercitazioni retoriche;

che la città di Catanzaro vive, meglio subisce, una situazione di assoluto e apparentemente inarrestabile degrado di ogni settore civile e sociale, con interi rioni abbandonati a se stessi, con l'edilizia scolastica estremamente carente ed in qualche caso cadente, con strade impercorribili per il loro dissesto, con carenza di acqua, senza servizi sociali e con l'ambiente ed il territorio selvaggiamente attaccato da ogni forma di speculazione;

che tutto quanto detto è il frutto principale di un degrado politico e morale denunciato, ormai, non solo dal Movimento sociale italiano-Destra nazionale ma, anche, dalla stessa maggioranza che sostiene la giunta municipale e che tale degrado affonda le proprie radici nel tempo ed in una cultura dell'illegalità che, ormai da molti anni, domina la vita politica catanzarese,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire con autorità per verificare se, come in effetti sembrerebbe, non ricorrano validi motivi per un immediato scioglimento del consiglio comunale per palesi violazioni di legge.

(4-02289)

DUJANY. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che l'articolo 5 dello Statuto autonomo della regione Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, prevede che i beni situati nel territorio della regione, eccettuati quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale, sono trasferiti al demanio della regione;

vista la sentenza della Corte costituzionale n. 383 del 10 ottobre 1991 in merito al contenuto dell'articolo 5 della citata legge;

considerato che il Ministero della difesa è ancora proprietario nel territorio della Valle d'Aosta di beni (baraccamenti, magazzini) lasciati in totale abbandono,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di provvedere alla trasmissione dell'elenco di tali beni, non più destinati alla difesa dello Stato o a servizi di carattere nazionale, al Ministero delle finanze per i successivi adempimenti.

(4-02290)

RABINO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Per sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda porre in atto affinché anche nei prossimi anni possa essere mantenuta la scuola elementare di Terzo (Alessandria) che per l'anno scolastico 1993-94 prevede una frequenza di 19 alunni, mentre per gli anni seguenti il numero degli stessi sarà certamente uguale o addirittura superiore a 21. Il tutto attraverso un superamento dell'applicazione formale e rigida della normativa in materia e l'introduzione dei moduli come prevede la legge n. 148 del 1990 poichè a Terzo il numero degli alunni corrisponde, pur nei parametri minimi, a quanto previsto dalla normativa stessa. A suffragare questa precisa richiesta si ricorda che i locali risultano idonei e funzionali, che la citata scuola elementare, con la sottostante scuola materna, è l'unica del paese, che altresì sono previsti nuovi insediamenti a breve termine ed infine che l'attivazione dei moduli andrebbe senza dubbio a favorire l'utenza ed il ritorno in paese di quegli alunni che, per esigenza di lavoro dei genitori, sono stati iscritti in scuole private che adottano un orario più «elastico» con maggiore tempo-scuola.

(4-02291)

LORENZI, ROVEDA, SCAGLIONE, ZILLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – In riferimento al contratto ASI-Alenia spa relativo alla fase C/D del satellite SAX (programma SAX) e ad alcuni sviluppi sull'approfondimento dell'operato dell'Agenzia spaziale italiana (ASI);

premessi:

che l'ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, nella nota del 20 dicembre 1988, si è



limitato ad autorizzare l'avvio delle fasi di sviluppo del programma SAX senza fornire alcuna indicazione sulla pertinenza di tale programma alla ricerca fondamentale ed anzi richiedendo una più organica predisposizione dei programmi spaziali;

che la legge n. 186 del 1988 richiede che il consiglio di amministrazione dell'ASI deliberi solo sulla proposta del comitato scientifico e che a tale atto di iniziativa non sono rapportabili attività istruttorie o consultive;

che sono stati deliberati dal consiglio di amministrazione dell'ASI, senza proposta del comitato scientifico, direttamente sui fondi della ricerca fondamentale, 48 miliardi per il progetto SAX;

che la stampa internazionale del settore sta ponendo in grosso risalto l'intera vicenda ASI;

che sono state già rivolte ai Ministri competenti circa 80 interrogazioni parlamentari, senza che queste abbiano ottenuto una risposta,

gli interroganti chiedono di conoscere:

1) attraverso quali procedure sia stata autorizzata la fase realizzativa (fase C/D) del programma SAX e chi in particolare sia stato firmatario responsabile di tale autorizzazione;

2) la disponibilità del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica alla reintegrazione dei fondi sul capitolo della ricerca fondamentale, dopo la distrazione sul progetto SAX della quota prima menzionata di 48 miliardi, senza la proposta del comitato scientifico dell'ASI;

3) se nella fase contrattuale ASI-Alenia, durante i 54 mesi dall'inizio del programma SAX, sia stato effettuato un controllo dei costi del programma in oggetto, e le regioni che hanno portato alla dimissioni dell'ingegner Augusto Di Stefano da membro della commissione di collaudo del progetto SAX;

4) se corrisponda a verità il fatto che alcune industrie italiane del settore spaziale di importanza internazionale avrebbero esercitato pressioni sugli organi di stampa nazionale, al chiaro scopo di soffocare e contenere gli eventuali sviluppi scandalistici del caso ASI, al quale potrebbero non essere estranei interessi politici e privati.

Si chiede altresì di conoscere la disponibilità del Governo e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ad affrontare una volta per tutte l'argomento con una risposta non evasiva e sfuggente, per non dire illogica, come è stata quella del 13 dicembre 1992, bensì con una chiara ammissione della necessità di risolvere il problema in tempi stretti, e se non si ritenga altresì di favorire l'avvio della discussione parlamentare, al fine di consentire l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sull'operato dell'ASI, così come chiesto da 21 senatori del Gruppo Lega Nord con la proposta comunicata alla Presidenza del Senato il 26 novembre 1992 (*Doc. XXII, n. 6*).

(4-02292)

BOSO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente.* - Premesso che dal ricorso al TAR di Trento in merito all'aggiudicazione del lavoro relativo al piano «Parco naturale Paneveg-gio-Pale di San Martino» (Trento) risulta evidente l'assegnazione dei

lavori ad un gruppo di persone strettamente legate politicamente a chi gestiva l'appalto ed è evidenziato palesemente che mancano i requisiti necessari per poter continuare tale lavoro. Inoltre risulta un'assegnazione con un preventivo più basso della metà, ove non vengano rispettate talune regole, e con particolari consulenze da concordare, l'interrogante chiede di sapere se non si intenda intervenire affinché venga fatta chiarezza su appalti concessi dalla giunta esecutiva del «Parco naturale Paneveggio-Pale di San Martino» con delibere n. 22 del 28 maggio 1990 e n. 23 del 22 giugno 1990 sulle consulenze, sempre per lo stesso scopo, assegnate, con particolare riferimento ai soggetti incaricati di tali servizi e ai prezzi stabiliti per tali consulenze.

(4-02293)

MANCUSO. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che la Montepaschi Serit, Commissario governativo giusta i decreti ministeriale n. 1/14713 del 3 gennaio 1991 ed assessoriale n. 001/91 del 9 gennaio 1991 ha dotato gli sportelli esattoriali dei nove ambiti provinciali della regione siciliana di *personal computer* non collegati tra loro nè con la struttura centrale, attuando una sorta di decentramento informatico che comporta un aumento di complessità di tutto il sistema informatico centrale, un aumento dei costi di gestione ed un abbassamento del livello del servizio, e ciò in contrasto con l'articolo 10 del decreto assessoriale 12 dicembre 1990 che chiede al commissario «una organizzazione tecnica adeguata», «economicità, efficienza e funzionalità del servizio di riscossione»;

che nel corso del 1992 la Commissione bilancio e finanze della regione siciliana ha ritenuto esserci motivi talmente gravi da giustificare l'inoltro degli atti relativi alla gestione alla procura della Repubblica di Palermo;

che con documento del 26 novembre 1992 la Montepaschi Serit ha notificato una diffida ai Ministeri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla presidenza della regione siciliana, all'assessorato al bilancio e alle finanze della stessa regione, inerente la modifica dei compensi in atto in relazione alla gestione, in regime commissariale, della riscossione dei tributi nei nove ambiti provinciali siciliani;

che con successivo atto del 31 dicembre 1992 la Montepaschi Serit ha formalmente notificato, al Ministro delle finanze ed all'assessore al bilancio e alle finanze della regione siciliana, la volontà di recedere dall'incarico di Commissario governativo delegato alla riscossione dei tributi in Sicilia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle ragioni che hanno suggerito all'amministratore delegato della Montepaschi Serit di operare il decentramento informatico di cui in premessa;

come il Governo valuti la dichiarazione di «incompatibilità ambientale» attribuita dalla Montepaschi Serit ai suddetti documenti e se, nelle formule usate, non sia lecito scorgere l'allusione a presenze mafiose e/o politico-clientelari al suo interno, tenuto conto che la responsabilità dell'ambito di Palermo e la direzione dei nove ambiti

provinciali siciliani di fatto è stata affidata al dottor Salvatore Costa, che risulta essere oltre che incluso tra i tristi personaggi di cui si fa riferimento nel libro «La mafia comanda a Catania» anche amministratore unico della società CEE srl, «Centro elaborazione elettrocomponenti», con sede in Catania, via Varese 45/A (che ha tra le proprie finalità quella, appunto, di «assistere le aziende di qualsiasi tipo e dimensione in campo tributario ed elettrocontabile fiscale») ed amministratore unico della società «Finanziaria Industriale srl»;

se risponda a verità quanto denunciato da alcune organizzazioni sindacali di categoria secondo le quali la Montepaschi Serit, per tramite del dottor Costa, avrebbe perpetuato i pessimi e clientelari metodi di gestione degli esattori Salvo di Salemi;

se risponda a verità che il dottor Salvatore Costa si è fatto interprete degli interessi della Montepaschi Serit presso alcuni amministratori dell'assessorato al bilancio e alle finanze della regione siciliana e degli interessi dei suddetti amministratori presso la Montepaschi Serit;

se risulti che nei fatti suddetti non sia estranea la consapevole responsabilità e complicità dell'amministratore delegato della Montepaschi Serit dottor M.V. Buonfantino.

(4-02294)

**VISIBELLI.** – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che l'interrogante il 18 giugno 1991, durante la X legislatura, ebbe a presentare la seguente interrogazione (4-06472):

«Richiamata la legge 21 febbraio 1990, n. 36, «Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati», che all'articolo 7, comma 2, recita: «Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa, del tesoro e delle finanze, sono individuate le categorie di persone che, a causa della esposizione a rischio dipendente dall'attività svolta nell'ambito delle amministrazioni della giustizia o della difesa, o nell'esercizio di compiti di pubblica sicurezza, sono esonerate dall'obbligo del pagamento della tassa di concessione governativa prevista per il rilascio della licenza di porto d'armi»;

evidenziato che sempre all'articolo 7 della legge n. 36 del 1990, al comma 3, vi è la previsione che «il decreto di cui al comma 2 stabilisce altresì le condizioni di applicabilità della medesima disciplina al personale cessato dal servizio»,

l'interrogante chiede di conoscere i motivi per i quali, ad oggi, ad oltre un anno dalla legge succitata, non si sia provveduto all'emanazione del decreto che permetterebbe ad ex tutori dell'ordine di non dover pagare consistenti cifre per il porto d'armi e, comunque, se non si ritenga di dover sollecitamente dare attuazione alle precitate previsioni di legge»;

che, non avendo ricevuto risposta, all'inizio della XI legislatura, l'interrogante ebbe a ripresentare, in data 30 aprile 1992, la surriportata interrogazione (4-00037);

considerato che in data 2 febbraio 1993 il Ministero dell'interno ha rimesso all'interrogante una (non) risposta avente il seguente testo:

«Il provvedimento, previsto dall'articolo 7 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, recante "Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati", è tuttora in corso di definizione, risultando estremamente delicata l'individuazione delle categorie di persone che, per l'esposizione a rischio dipendente dall'attività svolta, risultano avere titolo al beneficio disposto dalla legge. Sono stati, comunque, acquisiti i pareri delle amministrazioni interessate»,

l'interrogante è costretto a chiedere nuovamente di sapere quanti altri anni debbano passare per dare attuazione alla legge n. 36 del 21 febbraio 1990, ad oggi, invano, attesa dai tutori dell'ordine non più in servizio.

(4-02295)

**PREIONI.** – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze.* – Premesso che l'INPS di Novara nei giorni scorsi ha inviato ai lavoratori frontalieri stagionali dell'Alto Novarese moltissime lettere di ingiunzione di pagamento con richiesta di restituzione di somme precedentemente erogate (in data anteriore al 1º settembre 1987) a titolo di indennità di disoccupazione speciale, si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano equo, in considerazione del tempo trascorso e della buona fede dei lavoratori frontalieri (anche alla luce della legge n. 228 del 1984) desistere dalla richiesta di restituzione di somme, ingenti e sproporzionate alle reali capacità economiche di lavoratori emigranti stagionali e soprattutto nel caso di vedove e figli di lavoratori nel frattempo deceduti.

(4-02296)

**ROSCIA.** – *Ai Ministri di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* – Premesso:

che in data 17 novembre 1992 un ex sindacalista della UIL produceva al Ministro di grazia e giustizia un'ampia e dettagliata documentazione sotto forma di esposto – denuncia riguardante palesi quanto macroscopiche violazioni di disposizioni di legge – concernenti la tutela delle categorie di lavoratori più deboli (invalidi, disoccupati, eccetera) – commesse dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Brescia;

che la legge 23 ottobre 1992, n. 421, all'articolo 2, comma 1, lettera u), prevede la gestione dei collocamenti obbligatori per tutte le pubbliche amministrazioni con richiesta numerica attingendo alle graduatorie degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione competenti per territorio;

poichè la citata legge non mancherà di suscitare – rispetto al passato prossimo e remoto – legittime aspettative per i cittadini interessati ad una radicale e finalmente trasparente gestione amministrativa in questa come in altre materie di competenza dei pubblici uffici,

l'interrogante chiede di sapere:

1) quale sia il giudizio dei Ministri in indirizzo sul fatto che le gravi (presunte) irregolarità commesse ai danni dei cittadini disoccupati

appartenenti alle categorie protette (*ex* legge n. 482 del 1968) segnalate in numerosi esposti-denuncia dall'autorevole *ex* sindacalista della UIL non abbiano avuto alcun seguito da parte dell'autorità giudiziaria competente;

2) se e quali iniziative si intenda intraprendere nei confronti dei responsabili degli enti pubblici territoriali di Brescia e provincia ai quali eventualmente sono imputabili molte irregolarità sia per la copertura dei posti di lavoro riservati *ex* legge n. 482 del 1968 ai lavoratori più deboli (addirittura 2026 nel 1989), sia per l'effettuazione di concorsi pubblici in violazione della succitata legge, che sono ovviamente annullabili;

3) che cosa sia stato fatto ovvero che cosa si intenda fare per reprimere il fenomeno dei "falsi invalidi civili" (di solito parenti o affini di pubblici dipendenti e di membri della commissione provinciale collocamenti obbligatori) che sono stati "favoriti" con avviamenti al lavoro ai sensi della legge n. 482 del 1968 in posti di lavoro tranquilli, sicuri e "gratificanti" (per esemplificare: in istituti di credito, in enti pubblici locali, all'ACI, all'ASM, in provincia, e così via dicendo);

4) quali iniziative si intenda assumere per evitare che persone estranee, ma spesso molto interessate, "stazionino" presso il servizio collocamenti obbligatori degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, con grave nocumento al regolare andamento del lavoro e al concreto rischio di manomissione o sottrazione di documentazione più o meno riservata;

5) quali criteri governino la scelta dei direttori provinciali e quali controlli vengano effettuati per prevenire o reprimere eventuali abusi;

6) in che modo, infine, si intenda tutelare i cittadini sfortunati, e contemporaneamente lavoratori deboli, nell'attuale congiuntura economica caratterizzata da una forte e duratura recessione e da una grave crisi occupazionale.

(4-02297)

MANCUSO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che in data 3 maggio 1990 la II sezione penale della corte di appello del distretto di Palermo dichiarava estinto per amnistia il reato di cui agli articoli 81 e 328 del codice penale ascritto a carico del professor Aldo Zanca, preside titolare del liceo scientifico statale «B. Croce» di Palermo, precedentemente condannato alla pena della reclusione di mesi 2 e giorni 15, poi assolto dalla Suprema Corte di cassazione;

che nella stessa sentenza si fa menzione della relazione dell'ispettore Giovanni Vanella, che è successiva all'emissione della sentenza di primo grado;

che detta relazione Vanella non faceva parte degli atti processuali;

che quindi sembrerebbe essere stato commesso l'errore di confondere una relazione (quella degli ispettori Angelone e Bruno) con un'altra del tutto estranea e, guarda caso, piena di diffamazioni nei confronti del professor Zanca (che ha sporto regolare querela, ancora senza esito);

che il professor Zanca ha chiesto di sapere come presso la corte di appello si fosse a conoscenza della relazione Vanella, commissionata e redatta per colpire il professor Zanca legittimando il sospetto che qualcuno abbia tentato di influenzare negativamente la giuria contro il professor Zanca;

che invano il professor Zanca si è rivolto al presidente della corte di appello del tribunale di Palermo, al procuratore della Repubblica del tribunale di Palermo e al procuratore della Repubblica del tribunale di Caltanissetta;

che il Consiglio superiore della magistratura ha dichiarato la propria incompetenza sul caso;

che il Presidente della Repubblica ha comunicato di avere trasmesso per competenza l'esposto del professor Zanca al Ministero di grazia e giustizia,

si chiede di sapere:

se si sia a conoscenza dei motivi per i quali fino ad ora non è stato dato riscontro alle due istanze del professor Zanca, la prima in data 12 novembre 1991 e la seconda in data 1° settembre 1992;

quali iniziative siano state prese o si intenda prendere affinché venga data soddisfazione alla legittima domanda di giustizia e di trasparenza del professor Zanca, che è stato vittima di una oggettivamente evidente persecuzione orchestrata da ambienti dell'amministrazione scolastica centrale e periferica, contro la quale lo stesso professor Zanca ha da tempo presentato esposti-querele ai tribunali di Roma e Palermo, anch'essi ancora senza riscontri.

(4-02298)

### **Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

*9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agro-alimentare):*

3-00417, dei senatori Rabino e Carlotto, in merito all'applicazione della norma comunitaria che prevede l'obbligo della distillazione dei vini da tavola.